

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Dipartimento di Economia Aziendale

**Le esigenze informative dei gruppi d'azienda nel bilancio consolidato: differenze
e convergenze della prassi contabile italiana e internazionale nell'identificazione
dell'area di consolidamento**

Marco Rescigno

Indice

Prima parte: Gli obiettivi informativi del bilancio consolidato nei gruppi d'impresa

	Pagina
1. La definizione del gruppo d'impresa	6
2. Le esigenze informative richieste nei gruppi aziendali e l'attitudine del bilancio consolidato a fornirle	11
3. Le teorie aziendalistiche di gruppo e la loro influenza nella formazione del bilancio consolidato	15
3.1 Teoria della proprietà (proprierty theory)	17
3.2 Teoria dell'entità (entity theory)	19
3.3 Teoria della capogruppo (parent company theory)	22
3.4 Estensione della teoria della capogruppo (modified parent company o parent company exstention theory)	24
3.5 Esempio numerico delle diverse teorie di gruppo	24
3.6 Le teorie aziendalistiche: alcune considerazioni	26
4. I limiti del bilancio consolidato	29
5. I postulati nella redazione del bilancio consolidato: un'analisi comparata della normativa italiana e di quella internazionale	31
5.1 I postulati di redazione del bilancio consolidato secondo la normativa nazionale	32
5.2 I postulati di redazione del bilancio consolidato secondo la normativa internazionale	34
6. Normativa prevista relativa all'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nei bilanci consolidati	40
7. Alcune considerazioni conclusive prima parte	42

Seconda parte: La definizione dell'area di consolidamento nel bilancio di gruppo nella normativa italiana e internazionale

	Pagina
1. La definizioni di area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato	44
2. I riferimenti per la formazione dell'area di consolidamento della normativa nazionale e internazionale	46
2.1 Il quadro normativo nazionale	46
2.2 Il quadro normativo internazionale	47

3. Le controllanti obbligate a redigere il bilancio consolidato per la normativa nazionale	47
3.1 In particolare: le controllanti esonerate	49
4. Le controllanti incluse nell'area di consolidamento: il concetto di controllo nella normativa italiana	53
5. Le controllanti escluse dall'area di consolidamento	55
6. Un caso particolare: l'obbligatorietà di redazione del bilancio consolidato nel caso dell'unica partecipazione in joint venture (detenuta al 50%)	58
7. Le controllanti obbligate a redigere il bilancio consolidato per la normativa internazionale	60
8. Le controllate da includere nell'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: il concetto di controllo	61
9. Le entità rientranti nell'area di consolidamento per mezzo dei diritti di voto potenziali	63
10. Il consolidamento delle società costituite per scopi specifici (SPE) secondo i principi contabili internazionali	66
11. Un breve accenno alle regole contabili americane (US GAAP): il mancato consolidamento delle SPE nel caso "Enron"	69
12. Comunicazione Consob DEM/8024605 del 28 marzo 2008 relativa del controllo di fatto in caso di restrizioni e durature limitazioni	72
13. Le joint venture nella definizione dell'area di consolidamento	76
14. Conclusioni	78
 BIBLIOGRAFIA	 81

Introduzione

Il bilancio consolidato è da sempre considerato il principale strumento per fornire le necessarie informazioni circa l'andamento della gestione dei gruppi aziendali.

Differenti sono le definizioni che possono essere date al bilancio consolidato che, nella maggior parte dei casi, viene definito come documento di "secondo livello"¹, attraverso il quale le sintesi di esercizio del sistema generale dei valori di gruppo trovano rappresentazione formale. Esso ha lo scopo di rappresentare il reddito e il capitale di gruppo attraverso la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato e di altre complementari determinazioni del reddito.

Il bilancio consolidato sta assumendo sempre più un ruolo di grande rilievo nell'ambito dell'informativa economica patrimoniale e finanziaria offerta dalle imprese, rendendo possibile l'apprezzamento delle condizioni di svolgimento della gestione di complessi economici di grandi dimensioni, apprezzamento che non risulterebbe direttamente percepibile attraverso l'esame delle sintesi di esercizio delle unità economiche che compongono un gruppo d'impres. In quest'ottica è partito il processo di armonizzazione contabile a livello internazionale che ha condotto anche il legislatore italiano a riconoscere, dal 1 gennaio 2005, i principi contabili internazionali emanati dallo IASB quale primaria fonte normativa per la redazione dei bilanci consolidati delle società i cui titoli sono quotati in borsa. L'introduzione di tale norma ha sicuramente cambiato il quadro di riferimento delle imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato: tuttavia non si può non considerare che in tutti i casi in cui non risultano obbligatori i Principi Contabili Internazionali, la normativa nazionale del Decreto Legislativo n. 127/91 attuativo delle VII Direttiva del Consiglio delle Comunità Europea e la dottrina aziendalistica contenuta nel documento numero 17 emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità – OIC 17 -, trova piena, e ancora autorevole applicazione.

Con questa consapevolezza, il presente lavoro di ricerca affronta l'analisi relativa alle diverse teorie aziendalistiche e giuridiche che stanno alla base della formazione del gruppo da rappresentare nel bilancio consolidato con l'obiettivo, non tanto di affrontare tematiche tecnico-contabili necessarie per la formazione del bilancio consolidato (procedure e tecniche di consolidamento), ma di analizzare un passaggio logico propedeutico a tali fasi: quello dell'individuazione del gruppo da

¹ L. Rinaldi in "L'analisi del bilancio consolidato" - Giuffrè Editori - definisce il bilancio consolidato come bilancio di funzionamento di secondo livello "che scaturisce dall'aggregazione ragionata dei bilanci di esercizio delle singole unità del gruppo e che verifica la continuità operata a livello superiore rispetto a quello delle singole unità del gruppo". Si veda altresì G. Brunetta in "L'analisi economico-finanziaria mediante il bilancio consolidato di gruppo" - Etas Libri 1990 che nel ricordare che il bilancio consolidato permette la determinazione del capitale e del reddito del gruppo specifica che si tratta di "un bilancio di secondo livello poiché costruito mediante aggregazione, con opportune rettifiche, dei bilanci delle singole società".

rappresentare (area di consolidamento) nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria del bilancio consolidato. Tale analisi è stata condotta con la convinzione che il bilancio consolidato non può offrire la rappresentazione di sintesi di un' "economia unitaria" se, a priori, non si è provveduto ad individuare il gruppo nella sua estensione e struttura, definendone gli esatti i confini economici. Il bilancio consolidato infatti può assumere una diversa valenza informativa secondo il tipo di gruppo aziendale che si presenta all'osservazione: l'oggetto della rappresentazione a valori risulta indeterminato sino a che non si è provveduto a individuare il gruppo aziendale nella sua estensione e articolazione (area di gruppo) e si è quindi pervenuti alla costruzione "ragionata" dell'area di consolidamento, individuando le società e i bilanci delle unità controllate che devono essere aggregati analiticamente.

Il lavoro parte dalla definizione di gruppo e, successivamente, individuato le differenti esigenze informative della realtà economica a cui si riferisce, arriva ad analizzare le logiche di individuazione delle diverse imprese che rientrano nell'area di consolidamento (intesa come perimetro delle aziende rappresentate nel bilancio consolidato), sia con riferimento alla prassi contabile italiana che a quella prevista dai principi contabili internazionale (IAS/IFRS).

Nell'ultima parte il presente lavoro prenderà in esame aspetti relativi a:

- le differenze nella definizione del "controllo" previsto dalla normativa italiana e internazionale;
- situazioni particolari di inclusione nell'area di consolidamento di società veicolo ("SPV") e società soggette a comune controllo ("joint-venture"), per le quali la normativa prevista nei principi contabili internazionali sopperisce ad alcune carenze aziendalistiche nazionali sia riguardo la loro definizione sia riguardo la trattazione ai fini della definizione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato.

Prima parte

GLI OBIETTIVI INFORMATIVI DEL BILANCIO CONSOLIDATO NEI GRUPPI D'IMPRESA

1. La definizione del gruppo d'impresa

Diverse sono le definizioni che possono essere date al concetto di “gruppo d'impresa” ma quella che risulta più immediata è quella che lo identifica come “un insieme aziendale articolato in strutture giuridiche distinte, accomunate da un soggetto economico unico”².

I gruppi aziendali rappresentano una delle forme più intense di concentrazione aziendale dove il concetto stesso di “concentrazione aziendale” può essere inteso sia in senso stretto sia in senso lato. Le forme di concentrazione in senso stretto si hanno quando due o più imprese si combinano tra loro in modo da costituire un'unica entità economica, gestita unitariamente. Da tale definizione si può facilmente intendere che le forme più intense di concentrazione aziendale in senso stretto sono le fusioni tra società (per unione o per incorporazione), le acquisizioni di partecipazioni di controllo con relativa costituzione di un gruppo, l'acquisto d'azienda o di rami d'azienda, gli scorpori di azienda o di suoi rami, anch'essi finalizzati di solito alla formazione del gruppo³.

In senso lato, invece, si hanno fenomeni di concentrazione aziendale quando più imprese stipulano (di solito mediante contratti) accordi diretti ad uniformare taluni aspetti della loro gestione (e si può trattare, di norma, dell'aspetto commerciale, di quello tecnico-produttivo o, sebbene più raramente, di quello organizzativo). Le aggregazioni di imprese che danno vita a fenomeni di concentrazione

² Cfr. Ceriani in “Formazione ed interpretazioni del bilancio consolidato” – Cedam che afferma “..le aggregazioni aziendali si realizzano attraverso l'acquisizione di partecipazioni nel capitale proprio di altre imprese; in effetti allorché un'impresa possieda in una o più altre imprese una quota di capitale proprio sufficiente ad attribuirle l'esercizio del governo sulle stesse, si può dire di essere in presenza di un gruppo di imprese, all'interno del quale le singole unità partecipanti, pur conservando la loro individualità giuridica, perdono la loro autonomia economica e decisionale a favore del gruppo. Infatti il gruppo risulta caratterizzato da una molteplicità di soggetti giuridici pur nell'unità del soggetto economico; in effetti, solo se il potere di indirizzo della gestione appartiene ad un unico soggetto economico si può avere la necessaria unità d'azione che caratterizza un gruppo.”


³ La nozione accolta di concentrazione in senso stretto coincide sostanzialmente a quella contenuta nelle norme per la tutela della concorrenza e del mercato che afferma che l'operazione di concentrazione si realizza: a) quando due o più imprese procedono a fusione; b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

aziendale in senso lato sono talmente variegata che risulta difficile ricondurle a poche classi omogenee.

Chiarito che cosa si intende per “gruppo d’imprese” è necessario individuare i caratteri salienti di quelle aggregazioni che danno vita ad un gruppo, ed a cui è necessario fare riferimento nell’esposizione dei procedimenti relativi alla produzione dei loro bilanci (denominati, appunto bilanci consolidati di gruppo).

Si impone, pertanto, la scelta di un criterio che separi, innanzitutto le aggregazioni aziendali che non portano alla nascita di un “gruppo” da quelle che vanno a costituire un “gruppo”; operata tale generale distinzione, si procederà nel seguito alla ricerca degli elementi che caratterizzano il gruppo nella realtà aziendale. Il criterio che nel campo aziendale viene seguito per operare questa generale distinzione si basa sulla natura dei legami esistenti tra le diverse imprese partecipanti all’aggregazione e sull’effetto di tali legami sul modo di operare dell’impresa⁴. Nella sua espressione più semplice, è possibile considerare un gruppo di imprese come risultato dell’unione (coalizione) di almeno due società con propria personalità giuridica nella quale una di essa detiene nell’altra una quota di capitale sufficiente per consentire il controllo (si può trattare nello specifico di partecipazioni totalitarie, di maggioranza assoluta o relativa).

Volendo graficamente rappresentare questo concetto di gruppo formato ipoteticamente da A controllante di B avremmo il seguente diagramma:



E’ intuitivo desumere quindi che l’aggregazione con altre imprese, attraverso il possesso di quote di controllo del capitale, rappresenta uno degli strumenti più incisivi per la crescita dimensionale e per la formazione dei gruppi aziendali. In questo caso, le aggregazioni della aziende che ne fanno parte si formano sulla base di una determinata stabilità del rapporto di collaborazione che si instaura tra le stesse. E’ comune che le aggregazioni che si estrinsecano in gruppi attraverso rapporti di partecipazione d’impresa risultino caratterizzate da un grado di stabilità di gran lunga superiore rispetto ad altre forme di aggregazioni; ciò in quanto lo scopo del gruppo che si viene a formare è comunque quello di ottenere vantaggi in termini di raggiungimento e mantenimento delle condizioni prospettiche di equilibrio economico a valere nel tempo. Altre forme di aggregazione, al

⁴ E’ quello che in “I gruppi aziendali” di P.E. Cassandro chiama “criterio dei vincoli che l’aggruppamento pone all’operare delle imprese, vincoli che incidono sulla struttura delle imprese stesse e che determinano la struttura ed il funzionamento dell’aggruppamento”

contrario, sono solitamente caratterizzate da legami meno solidi che dipendono da accordi contingenti presi dalle parti.

I legami che avvicinano le imprese facenti parte del gruppo danno vita ad un'unità economica sovra-aziendale che sovrasta le singole imprese le quali, pur rimanendo giuridicamente indipendenti, risultano sottoposte alla comune influenza di un unico soggetto economico; infatti, il discriminante che separa i gruppi aziendali dalle altre forme di aggregazioni è la presenza di un rapporto di collaborazione qualificata nel quale viene gerarchizzata l'autonomia decisionale dei singoli partecipanti in un vero e proprio rapporto di dipendenza (o quantomeno in una limitazione di autonomia decisionale).

In prima approssimazione è pertanto possibile, a questo punto, individuare gli elementi in presenza dei quali si può definire un "gruppo" come aggregazione d'impresa. Questi elementi possono essere:

- a) l'esistenza di una pluralità di società con propria autonomia giuridica;
- b) il possesso di partecipazioni di controllo della società capogruppo nelle società controllate;
- c) l'unità economico – finanziaria delle imprese del gruppo intesa come direzione unitaria delle stesse che eleva il gruppo ad unità economica e finanziaria⁵.

I primi due elementi elencati sono presenti, in linea di principio, in qualsiasi gruppo di aziende e consentono pertanto di individuare tale tipo di aggregazione solo da un punto di vista esteriore e formale ma non sempre da un punto di vista sostanziale: se si osservano i caratteri esteriori o formali con cui i gruppi si presentano nella realtà aziendale troviamo tutti i primi due elementi individuati. Gli stessi elementi non sono però sufficienti per individuare un gruppo in senso stretto o, in altri termini, dal punto di vista sostanziale (nel senso di aggregato di aziendale che in modo complementare ed interattivo costituiscono un'unità economica) se non è considerato anche il terzo ed ultimo elemento⁶.

⁵ In tal senso L. Azzalini ne "I Gruppi. Lineamenti economico-aziendali" – Giuffrè - che afferma "Il potere di controllo di cui dispone il soggetto economico...deve essere effettivamente esercitato; l'unità economica che ne è l'oggetto deve realmente essere gestita unitariamente con le altre. Se ciò non fosse l'unità sarebbe gestita disgiuntamente dalle unità del gruppo, per il conseguimento di scopi ad essa propri: non sarebbe un'unità del gruppo ma un'impresa autonoma. Le partecipazioni che danno al soggetto economico il comando sarebbero semplicemente strumenti di particolari condizioni economiche delle unità che possiede".

⁶ Proprio in relazione all'individuazione dei gruppi dal punto di vista formale, che dà luogo ai gruppi in senso lato, o dal punto di vista sostanziale, che dà luogo ai gruppi in senso stretto, si parla per corrispondenza di gruppi finanziari e gruppi economici. I gruppi economici sono quelli che costituiscono una vera e propria unità economica per l'intensità dei legami tecnico-economici e finanziari che avvengono le imprese aderenti. I gruppi finanziari sono invece costituiti dall'aggregazione di imprese di più ampia natura per le quali i legami tecnico-economici sono molto tenui o mancano del tutto; le relazioni che uniscono tali imprese sono di natura meramente finanziaria che, peraltro, sono presenti in ogni gruppo.

a) Esistenza di una pluralità di imprese giuridicamente distinte

Allorquando un'impresa possiede, in un'altra entità giuridica, una quota di capitale sufficiente ad attribuirle l'esercizio del governo sulla stessa, si può dire di essere in presenza di un gruppo di imprese all'interno del quale le singole unità partecipanti, pur conservando la loro individualità giuridica, perdono la loro autonomia economica e decisionale a favore dello stesso.

Normalmente si tratta di imprese aventi forma societaria perché ciò consente più facilmente l'acquisizione del controllo (si parla allora di gruppi societari) ed è usuale che le controllate assumano la forma giuridica di società per azioni. Tuttavia, mentre non è necessariamente che la capogruppo sia una società commerciale, dall'altra in certe realtà economiche si ha la tendenza a porre al comando di gruppi di società di persone⁷ o imprenditori individuali.

L'ente che detiene il controllo di tutte le unità prende il nome di "capogruppo" (o "holding"); le unità sottoposte a tale controllo sono dette "controllate" (o anche "affiliate" o "sussidiarie").

Si parla di holding pure (o finanziarie) quando la capofila non svolge alcuna attività produttiva o di scambio ma ha come oggetto principale il possesso e l'amministrazione di pacchetti azionari, coordinando e finanziando le società controllate. In sostanza la capofila è interessata solo alla guida e al coordinamento delle controllate diminuendo i rischi per i finanziatori grazie alla diversificazione delle attività.

Si parla di holding miste o industriali se la casa madre, oltre a controllare altre società, svolge nel tempo stesso direttamente un'attività industriale o commerciale essendo perciò anch'essa operante.

b) Possesso di partecipazioni di controllo della società capogruppo nelle società controllate

Il centro del motore del gruppo è la società capogruppo la quale determina gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti politiche da adottarsi nelle varie entità per il loro raggiungimento.

Il controllo e il coordinamento avvengono attraverso strumenti diversi quali:

- rapporti di subordinazione, di sudditanza di una impresa rispetto ad un'altra in modo che uno dei due soggetti sia sottoposto all'altro il quale influenza la volontà del primo;

⁷ O anche altre forme giuridiche spesso poco usuali: si pensi alla S.A.P.A. (società in accomandita per azioni) che la famiglia Agnelli ha utilizzato come "cassaforte" delle proprie partecipazioni industriali.

- partecipazioni azionarie. E' la forma più diffusa che dà origine ai cosiddetti gruppi partecipativi; consiste nel possesso di un pacchetto di titoli di partecipazioni che consente alla madre di influire sulla "volontà sociale" delle minoranze. Bisogna comunque sottolineare che avere la possibilità di esercitare un controllo è una situazione diversa dall'effettivo esercizio del controllo stesso. Solo nel secondo caso si può parlare di un vero e proprio gruppo; solo se si ha un controllo sostanziale, e non solo formale, si può parlare veramente di direzione unica cioè di determinazione dei fini da perseguire e di attuazione delle conseguenti politiche da adottare allocando le risorse esistenti, coordinandole a livello generale e pianificando lo sviluppo.

L'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, in tale contesto di definizione di gruppo, non deve essere considerata come una mera forma di investimento fruttifero, cioè destinato ad accrescere il flusso reddituale attraverso l'incasso di dividendi ottenibili dall'impresa partecipata, ma è indispensabile che la detenzione di partecipazioni nel capitale di altre imprese sia finalizzata al perseguimento e al mantenimento delle condizioni di equilibrio economico e finanziario a valere nel tempo del sistema di imprese giuridicamente distinte. Nel caso di detenzione di partecipazioni al solo scopo di ottenere dividendi non è importante l'instaurazione di legami che consentano unità di indirizzi delle imprese coinvolte; al contrario, nel caso del "gruppo" risulta indispensabile realizzare un'unità di conduzione della gestione che consenta di ottenere sinergie ed i vantaggi tipici dei rapporti di collaborazione che vengono instaurati; affinché si realizzi questa situazione, tuttavia, è necessario che un'impresa detenga una percentuale di partecipazione in un'altra entità tale da consentire il potere di indirizzo e di controllo della gestione.

c) Unità economico – finanziaria delle imprese del gruppo

All'interno del gruppo le singole imprese attenuano la propria autonomia economica, subordinandola all'autonomia economica complessiva dell'intera aggregazione aziendale: un gruppo è un tutto unico in cui tutte le attività svolte sono coordinate; è un insieme in cui le imprese sono le singole parti di un contesto ben più ampio. Se è vero che giuridicamente esistono diverse società distinte fra loro, ciascuna avente un proprio patrimonio, un proprio nome, propri diritti e obblighi, è anche vero che da un punto di vista economico ci si trova di fronte a quella che può essere vista come un'unica grande impresa. Infatti esiste un unico centro di decisioni e un unico capitale che alimenta l'attività svolta e viene da essa remunerata. Anche se le unità economiche coinvolte hanno indipendenza giuridica, e quindi formale, solo coloro che si trovano all'esterno o hanno interessi limitati ad ogni singola azienda possono considerare il gruppo come un insieme di imprese; questi, invece, è una sola unità economica risultante:

- dalla stretta interdipendenza presente fra le varie società,
- dal fatto che esse sono gestite in modo unitario per l'interesse dell'insieme piuttosto che della parte,
- dalla complementarietà che esiste e che fa sì che le attività e i risultati delle singole unità abbiano significato solo nell'ambito del gruppo di cui fanno parte.

E' vero che ad ogni singola società è solitamente lasciata una certa libertà di azione, ma è anche vero che si tratta della stessa libertà che può essere concessa nell'ipotesi di una singola sezione di una impresa con organizzazione decentrata.

I legami di complementarietà esistenti possono essere di diversa natura. In certi casi, ogni unità svolge un preciso ruolo nell'ambito di un processo produttivo mentre in altri si stabiliscono solo legami di tipo finanziario in un contesto di attività d'impresa totalmente differenti.

Infine, è necessario considerare che l'unità economico – finanziaria di un gruppo è sempre dettata da una direzione unitaria, caratterizzata da un unico disegno imprenditoriale e dalla comunanza nella rappresentanza di interessi della maggioranza. Tali requisiti devono consentire l'effettivo manifestarsi del coordinamento tra le diverse attività svolte dalle singole unità che compongono il gruppo, coordinamento che deve comunque essere effettivamente esercitato così che possa individuarsi un fine sovraordinato (finalità del gruppo) ai fini propri di ciascuna unità appartenente al gruppo.

Nel complesso, è proprio questa “unitarietà economico - finanziaria coordinata” che si riflette nel bilancio consolidato, divenendo quindi lo strumento con cui si riconosce e si conferma l'esistenza di una pluralità di soggetti giuridici.

2. Le esigenze informative richieste nei gruppi aziendali e l'attitudine del bilancio consolidato a fornirle

Ci si può chiedere quali siano le esigenze informative di un gruppo aziendale e come il bilancio consolidato di gruppo possa soddisfarle⁸. Sicuramente il bilancio consolidato non ha come scopo

⁸ Da notare come in dottrina spesso si fa distinzione tra il concetto di “ bilancio consolidato” in genere e “bilancio consolidato di gruppo”. Si veda ad esempio S. Sarcone in “I Gruppi Aziendali. Strutture e bilanci consolidati” – Giappichelli 2003 che analizza la questione affermando “posta un'aggregazione di imprese costituenti un gruppo, per bilancio di gruppo s'intende il bilancio risultante dalla sommatoria dei valori indicati nei bilanci delle singole imprese, dopo le eliminazioni e le rettifiche dei valori intersocietari compresi in quei bilanci. Poiché le imprese che costituiscono il gruppo hanno tutte una propria autonomia giuridica, presupposto per l'integrazione dei singoli bilanci è che non si tenga conto della separazione giuridica, derivante da quell'autonomia, esistente tra impresa e impresa e s'immagini sostituita ad esse un'unica impresa, anche dal punto di vista formale. La formazione del bilancio di gruppo, cioè richiede una finzione: che non vengano considerate le singole unità giuridiche cui corrispondono le aziende costituenti il gruppo e si abbia, al loro posto, un'unica entità quella del gruppo. Tale entità però esiste anche se non dal punto di vista giuridico bensì da quello economico; ed è proprio l'esistenza di codesta entità economica, costituita dall'insieme delle imprese facenti parte del gruppo, che rende possibile la formazione del bilancio di gruppo. Ci si può chiedere ora

quello di determinare la base imponibile a livello fiscale per sottoporre il risultato economico del gruppo ad imposizione e non si può nemmeno pensare che esso possa essere considerato il principale strumento per esprimere il valore di capitale economico della capogruppo⁹.

I gruppi d'impresa hanno come esigenza principale quella di offrire informazioni significative riguardo ad un'unità operativa economicamente e finanziariamente unica senza considerare le singole unità di cui essa si compone. Infatti, poiché le varie società non hanno una piena autonomia in termini decisionali ed operativi, dato che un gruppo è considerato tale quando le singole società che lo compongono sono sottoposte ad un'unità a coordinamento economico e finanziario e considerando che i rapporti infragruppo possono essere anche molto importanti, le informazioni e le analisi di tutti i singoli bilanci delle società possono non essere soddisfacenti per rappresentare una situazione globale e offrire una visione d'insieme esaustiva dell'intero complesso. Il bilancio consolidato è comunque destinato ad assolvere per un gruppo una funzione assimilata a quella del bilancio d'esercizio in una singola impresa, secondo un modello logico istintivamente sintetizzabile nella seguente relazione:

$$\underline{\text{bilancio consolidato : gruppo} = \text{bilancio d'impresa : unità aziendale}^{10}}$$

Il bilancio consolidato, quindi, è lo strumento atto a soddisfare le esigenze di una visione totale ed offrire una rappresentazione veritiera e corretta dell'attività svolta dal gruppo, evidenziando:

- dal punto di vista patrimoniale, la natura e la struttura quantitativa sia degli investimenti che delle fonti (divise in capitale netto di gruppo e di terzi);

quando possa ritenersi corretto procedere all'integrazione di più bilanci in un unico documento: ciò è teoricamente possibile per qualsiasi aggregazione d'impresе che siano accomunate da un certo grado di affinità, in relazione ad un determinato carattere, e che vengono considerate congiuntamente ai fini della formazione di quel documento. E' cioè possibile procedere all'integrazione di più bilanci sia per le aggregazioni d'impresa costituenti il gruppo, purché in questo secondo caso, le imprese siano legate da un certo grado di affinità. Tutte queste integrazioni danno sempre luogo ad un bilancio consolidato, ma soltanto le prime, più ricorrenti nella pratica aziendale, conducono al bilancio consolidato di gruppo (o semplicemente al bilancio di gruppo); le seconde invece, quando attuate, portano ai cosiddetti bilanci "combinati" o "integrati" o semplicemente "consolidati", termine con i quali si vuole intendere ogni bilancio che sia risultante della composizione ad unità, di bilanci di più aziende, sussistano o non, tra le aziende stesse, i vincoli di gruppo.

⁹ A tal proposito (utilizzo del bilancio consolidato come strumento per la valutazione del capitale economico) si veda "Valutazione dei Gruppi Aziendali" di A. Roppo e V. Roppo in rivista "Contabilità e Bilancio" – Frizzera n. 19/2007 in cui gli autori fatte determinate premesse metodologiche, agli ambiti di applicazione, rappresentano un caso pratico di valutazione di gruppo con l'utilizzo del bilancio consolidato.

¹⁰ Afferma A. Lai ne "Il bilancio consolidato" – Il Sole 24 Ore 2006 - la trasposizione al bilancio consolidato delle funzioni e del potenziale informativo del bilancio d'impresa che la relazione propone "è un obiettivo da raggiungere in sede sia di redazione sia di lettura della rendicontazione consolidata, più che un a priori da assumere acriticamente quale dato accettato di partenza e valido per qualsiasi contesto economico-aziendale relativo ai gruppi di imprese. Le difficoltà insite nella suddetta relazione appaiono di tutta evidenza se si considerano i connotati essenziali dei gruppi d'impresa."

- dal punto di vista economico, il rendimento globale, i costi ed i ricavi del gruppo e quindi l'economicità della gestione.

Individuate le funzioni informative svolte dal bilancio consolidato, è possibile individuare diverse categorie di soggetti che possono sfruttare e soddisfare le proprie esigenze informative relative al gruppo.

Azionisti e management della capogruppo. Senza dubbio la funzione pubblicistica ed informativa del bilancio consolidato è svolta in primo luogo a favore degli azionisti di maggioranza della capogruppo e dei suoi amministratori. I primi, infatti, rappresentano il soggetto economico del gruppo, coloro che effettuano gli investimenti più rilevanti tramite l'acquisizione della partecipazioni e che quindi sono sottoposti ai rischi conseguenti; è quindi agli azionisti (sia presenti che potenziali) che interessa venire a conoscenza della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'intero raggruppamento come unità economica, per poter valutare il reddito conseguito nonché tutte le attività e passività e le prospettive future soprattutto a medio lungo termine: è solo attraverso il bilancio di gruppo che possono avere una visione unitaria e globale. In sostanza nei confronti di questi soggetti il bilancio svolge le medesime funzioni che il bilancio di una singola impresa svolge nei confronti dei soci.

Gli amministratori possono trarre dal bilancio di gruppo indispensabili informazioni circa l'andamento della gestione svolta: essi devono guidare il gruppo ed assicurare un generale coordinamento secondo gli obiettivi prefissati; di conseguenza, anche se possono essere più utili i bilanci interni redatti proprio a tal fine, l'esistenza di un bilancio consolidato consente di conseguire notevoli vantaggi quali la sintesi dell'intera situazione del gruppo e la base per tutte le pianificazioni ed azioni successive in quanto è possibile individuare la capacità di reddito, di credito e quindi di crescita futura¹¹.

Gli azionisti di minoranza della capogruppo e delle controllate. Questi soggetti sono in genere più interessati all'unità giuridica di cui posseggono le azioni perché è in essa che hanno investito i loro capitali; è quindi soprattutto al bilancio della singola società a cui partecipano che si dirige la loro attenzione in modo da poterne valutare le prospettive future. Resta però il fatto che, pur non potendo influire sulle decisioni e sugli indirizzi unitari di coordinamento stabiliti dal soggetto economico di gruppo, l'andamento della singola impresa è strettamente collegato a quello di quest'ultimo ed in modo tanto più evidente quanto maggiore è l'integrazione che si crea; ne deriva la necessità per l'azionista di minoranza di acquisire del bilancio consolidato di gruppo

¹¹ Cfr. Moonitz in "The Entity Theory of Consolidation Statements" – The foundation Press Inc. Brooklyn che a riguardo osserva che il bilancio di gruppo consente agli azionisti della società capogruppo di formulare, soprattutto, prospettive a lungo termine; per quelle a breve, l'autore giudica più utile il bilancio della società capogruppo, specialmente quando le azioni di questa sono sottoposte ad ingenti speculazioni.

informazioni relative alla situazione economico-finanziaria-patrimoniale del gruppo e le ripercussioni che questa può avere nei confronti delle singole unità nonché le generali politiche adottate, in modo da controllare che non siano dirette a danneggiare gli interessi delle controllate¹². In generale, quindi, conoscere le relazioni che esistono tra le società di cui si è soci e le altre unità può essere estremamente utile per meglio valutare la consistenza della propria quota e le proprie scelte future.

I creditori della capogruppo. Questi soggetti normalmente non traggono alcun vantaggio dall'analisi del bilancio di gruppo in quanto vantano un diritto (il credito) nei confronti di uno specifico soggetto giuridico il quale sarà l'unica entità giuridicamente responsabile con il suo patrimonio per l'adempimento. Tuttavia, anche questi soggetti possono individuare utili indicazioni dal bilancio consolidato sia nel caso della scadenza a medio-lungo termine sia di scadenza a breve del proprio diritto. Nel primo caso nel bilancio consolidato si avrà la possibilità di individuare le prospettive ed il futuro andamento del complesso: una situazione positiva potrà consentire o meno il soddisfacimento dei propri crediti nei momenti prestabiliti; nel secondo caso, invece, si potrebbe affermare che un uguale interesse non sussiste perché, data la scadenza vicina dei crediti, apprezzamenti previsionali non devono essere effettuati e l'unica valutazione significativa è quella di valutare la immediata capacità della holding di far fronte ai propri impegni di liquidità¹³. Ciò è vero, ma se si pensa alle attività di compensazione che all'interno del gruppo possono essere effettuate per coprire i fabbisogni di una società con le eccedenze dell'altra o al fatto che spesso è la buona situazione dell'intero gruppo che consente alla debitrice di ricorrere al mercato monetario, si comprende come anche il creditore a breve termine della capogruppo possa trarre utili indicazioni da un bilancio consolidato di gruppo.

Creditori delle società controllate. Il discorso è sostanzialmente simile a quello dei creditori della holding; in particolare si può aggiungere il caso in cui la holding abbia concesso direttamente delle garanzie non solo per consentire alla controllata di ottenere credito, ma anche per il pagamento dei suoi debiti: l'interesse al bilancio di gruppo risulterà essere pertanto ancora maggiore¹⁴.

¹² Ad esempio tramite politiche di transfer pricing cioè con scambi di natura commerciale a prezzi non di mercato tra le singole unità del gruppo.

¹³ Sotto tale aspetto si veda P.E. Cassandro in "I Gruppi aziendali" – Cacucci che osserva "... anche il creditore a breve termine può avere un interesse a conoscere la condizioni complessive del gruppo ... perché può legittimamente supporre che in caso di necessità, la società capogruppo, potrebbe ricorrere ad una delle società dipendenti per migliorare la propria liquidità e porsi in condizione di soddisfare i propri impegni a termine". E' questa un'osservazione che si ritiene fondata. Infatti, i finanziamenti tra società appartenenti ad un gruppo sono più ricorrenti di quanto a prima vista sembrerebbe si costatare.

¹⁴ Non si può comunque non considerare quanto introdotto dalla riforma del diritto commerciale in tema di "attività di direzione e coordinamento" esercitata da parte di un soggetto dominante. Ci si riferisce alle norme di cui al capo IX del Codice Civile dall'articolo 2497 all'articolo 2497 septies. Tale correzione, introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 17.1.2003 e susseguenti modifiche, configura l'esistenza di responsabilità in capo alla società cui compete l'attività di direzione e coordinamento, quando l'esercizio della stessa sia lesivo di "principi di corretta gestione societarie e imprenditoriale" e

Organi statali di controllo e di vigilanza. Per questi soggetti il bilancio consolidato può avere una funzione strettamente di garanzia verso i soci ed i terzi, interessati a quel bilancio, che in tal modo si vogliono tutelare attraverso la vigilanza sulla correttezza delle informazioni in esso contenute.

Così accade nel nostro paese, in virtù del potere attribuito alla Consob (per le società quotate) o, con funzioni diversi, a Banca d'Italia (per gli istituti di credito) o per la SEC (Security Exchange Commission) organo degli Stati Uniti d'America analogo organo di controllo alla nostra Consob.

Dipendenti. Anche questi possono essere interessati al bilancio consolidato se si considera che le trattative di lavoro con i sindacati vengono normalmente svolte a livello di gruppo e non delle singole società e che quindi il bilancio consolidato consente di acquisire dati utili riguardo la sicurezza dei posti di lavoro attualmente occupati, nonché la possibilità di future crescite o nuove richieste di maggiori retribuzioni.

Le categorie di soggetti fin qui indicate sono quelle più importanti da considerarsi. Accanto ad esse tuttavia, ne esistono altre minori a cui il bilancio di gruppo potrebbe essere utile. Si pensi alle istituzioni governative dei paesi ospitanti le aziende multinazionali: queste hanno un potere sempre più significativo e dato che operano per il loro interesse piuttosto che per quello dei paesi di appartenenza, alcuni organismi internazionali hanno posto in evidenza la notevole quantità di informazioni che ciascun paese ospitante può utilmente trarre dal bilancio consolidato.

Un grado di utilità può derivare anche agli analisti finanziari e agli economisti. Ai primi per determinare vari ratios o il cash flow o per impostare le analisi necessarie ai fini della comparazione del rendimento dei titoli di gruppi diversi; ai secondi per identificare l'eventuale presenza di monopoli in settori chiave dell'economia.

3. Le teorie aziendalistiche di gruppo e la loro influenza nella formazione del bilancio consolidato

Pur se nel primo paragrafo del presente lavoro si è data una definizione di gruppo, è intuitivo che il concetto stesso non risulta spesso univoco ed assodato. In effetti, a seconda della struttura, del modello di organizzazione, nonché dell'ambito di operatività, i gruppi possono essere distinti in molteplici tipologie¹⁵; ancora più rilevante risulta la distinzione dei gruppi a seconda del grado di

dunque determini un danno agli stakeholders creditori in termini di un pregiudizio e compromissione del patrimonio sociale. Anche sulla base di tale responsabilità in capo alla capogruppo (soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento), i creditori delle soggette controllate (soggetti che sono soggetti ad attività di direzione e coordinamento) possono essere interessati all'informativa non solo del bilancio individuale della capogruppo ma anche dell'intero bilancio consolidato.

¹⁵ A riguardo diversi sono gli autori che hanno classificato e catalogato i gruppi secondo criteri differenti cfr. tra gli altri I. Facchinetti – T. Bonacina in “Analisi del bilancio consolidato” - Pirola Editore, A. Montrone ne “Il bilancio di

integrazione tecnico-economica che sussiste tra le imprese, nonché della tipologia di comportamento direzionale della capogruppo che può dimostrarsi più o meno volto all'unitaria conduzione di tutte le entità. Tali classificazioni assumono rilievo nel momento in cui si consideri la diversa funzione informativa che il bilancio consolidato può assumere in relazione alla tipologia di gruppo nonché al modo di intendere e di considerare il gruppo stesso.

E' scontato che le diverse nozioni di gruppo corrispondono ad altrettanto differenti modalità di intendere ed interpretare il bilancio consolidato se non addirittura diverse modalità di compilazione dello stesso¹⁶. Anche le modalità di compilazione del bilancio consolidato possono risultare nettamente differenti a seconda del modo in cui si intenda il gruppo stesso.

A tal proposito si sottolinea come la dottrina economico-aziendale, ha interpretato il concetto di gruppo formalizzandolo in alcune teorie riconducibili nei loro canoni essenziali a quattro diverse impostazioni di fondo, ovvero la teoria della proprietà, la teoria dell'entità, la teoria della capogruppo e la teoria estesa della capogruppo¹⁷.

L'adozioni di una o dell'altra teoria naturalmente non si presenta indifferente ai fini della redazione del bilancio consolidato, in quanto non pochi valori risentono in maniera profonda alla nozione di gruppo adottata; si fa riferimento agli effetti del trattamento degli interessi di minoranza, alla contabilizzazione della differenza di consolidamento nonché alle modalità di eliminazione dei valori e risultati interni al gruppo.

Come già accennato, le teorie di consolidamento riflettono la nozione di gruppo che si intende adottare o, per meglio dire, l'interpretazione che si vuole dare ai legami tra impresa controllante e imprese controllate. Agli estremi, il gruppo può essere considerato come semplice aggregazione di imprese distinte – legate da rapporti di partecipazione nel capitale proprio di alcune di esse – oppure come unità autonoma e distinta, sovraordinata rispetto alle singole imprese che vengono assorbite dal gruppo stesso perdendo la propria identità ed autonomia.

gruppo tra normativa nazionale e principi contabili internazionali” – Casa Editrice Franco Angeli, G. Ceriani in “Formazione ed interpretazione del bilancio consolidato” – Cedam.

¹⁶ Cfr. B. Frazza in “Formazione ed interpretazione del bilancio consolidato” – Cedam - afferma “... se nei gruppi strategici (ndr. intesi come gruppi che, con forti integrazioni tecnico-economiche, si caratterizzano per forti legami economici operativi ed economici tra le singole imprese) assume il significato di strumento volto all'esposizione della situazione e dell'andamento economico-finanziario della gestione dell'intero complesso, nei gruppi finanziari (ndr intesi come gruppi con un'integrazione tecnico-economico scarsa le cui entità risultano collegate e connesse da vicoli di natura prevalentemente finanziaria) tale documento serve per lo più ad evidenziare la situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità complessiva; invece nei gruppi patrimoniali e formali (ndr intesi come gruppi che sono costituiti per gestire patrimoni rappresentati da partecipazioni assai diversificate con l'intento primario di ridurre i rischi collegati agli investimenti) il bilancio consolidato costituisce prevalentemente il mezzo per valutare il ritorno degli investimenti nel capitale proprio delle singole imprese coinvolte nel gruppo.

¹⁷ Le teorie in esame sono state nel corso degli anni oggetto di approfondimenti vari da parte della diversa dottrina tra cui ricordiamo: P. Pisoni in “Gruppi aziendali e bilancio di gruppo”, L. Rinaldi in “Il bilancio consolidato. Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni” e in “L'analisi del bilancio consolidato”, E. Zambon in “Entità e proprietà nei bilanci d'esercizio”, L. Azzini in “I gruppi aziendali”, P.E. Cassandro in “I gruppi aziendali”.

L'adozione delle differenti teorie comporta, pertanto, la conseguente applicazione di distinte procedure di consolidamento, che riflettono, per l'appunto, il modo in cui vengono intesi i rapporti tra le singole imprese del gruppo; per capire le logiche sottostanti ai diversi procedimenti di formazione del bilancio consolidato risulta, pertanto, essenziale comprendere a fondo la concezione di gruppo che ne legittima l'adozione; per questo motivo si propone di seguito una disamina delle principali peculiarità che ogni teoria presenta con una semplice applicazione numerica per meglio comprendere gli effetti quantitativi delle stesse.

3.1 Teoria della proprietà (propriety theory)

La teoria della proprietà, detta anche teoria del potere di controllo, deriva dall'impostazione anglosassone¹⁸ e considera le società del gruppo come mero investimento finanziario della capogruppo, ovvero come “cespiti di proprietà” della capogruppo, acquisiti per ottenere in futuro un dividendo ed un capital gain¹⁹: il gruppo è inteso come “proprietà” della holding e le società partecipate sono assimilate a semplici strumenti d'investimento. L'operare di questa teoria risulta quindi filtrato attraverso l'ottica di analisi della capogruppo che concepisce il gruppo stesso come una emanazione od estensione economica di esso stesso²⁰.

Il bilancio consolidato di gruppo redatto secondo questa logica è quindi incentrato sulla rilevazione del patrimonio netto pertinente al soggetto economico e della variazione che esso subisce per effetto della gestione attraverso la definizione del reddito di gruppo. Il bilancio è concepito come un rendiconto che dimostra ai soci la variazione che, nel corso del periodo amministrativo, ha subito la ricchezza da loro investita nell'impresa.

Tale concezione riversa le sue conseguenze più immediate nel ruolo attribuito agli apporti di capitale proprio di minoranza nonché del mancato riconoscimento di identità istituzionale alle società controllate. In effetti i soci di minoranza sono considerati come semplici finanziatori del gruppo, mentre le società controllate non sono considerati che meri investimenti²¹.

¹⁸ La teoria della proprietà è quella che per prima viene di fatto applicata nella prassi contabile. A tal proposito si vedano autori anglosassoni quali E.S. Hendriksen in “Accounting theory” – R.D. Irwin Inc. che afferma “During the period prior to the 16th century, the major adjective of accounting purpose was to provide information to the owner. Pacioli stated that the purpose of the bookkeeping was to give the trader without delay information as to his asset and liabilities”. Si veda anche W.L. Green in “History and survey of accountancy” – Started text Press.

¹⁹ S. Terzani in “Il bilancio consolidato” – Cedam osserva che “... secondo questa impostazione il gruppo è considerato in modo unitario e le varie società controllate sono ritenute di proprietà della capogruppo e non rappresentano altro che un investimento da essa effettuato”.

²⁰ L. Rinaldi in “Il bilancio consolidato” – Guida ai principi contabili internazionali n. 15 – Il Sole 24 Ore

²¹ S. Terzani in “Il bilancio consolidato” – Cedam osserva che “Di conseguenza la compilazione del bilancio consolidato deve evidenziare unicamente gli interessi della società madre, considerata quale unica proprietaria. In quest'ottica, le minoranze azionarie della affiliate rivestono un significato particolare, venendo assimilate a “tersi creditori” o “quasi creditori”, in quanto, al pari degli azionisti della capogruppo sono anch'essi apportatrici di capitale”.

Fatte queste premesse ne consegue che nella teoria della proprietà:

- il gruppo è considerato un'estensione economica della capogruppo perché è costituito ed opera, in funzione di essa; le operazioni della gestione di gruppo si interpretano quali operazioni poste in essere dalla capogruppo, direttamente, indirettamente o per il tramite delle unità controllate;
- i confini economici del gruppo e la rappresentazione contabile offerta dal bilancio consolidato sono influenzati da una concezione dei legami di gruppo che riposa su una visione formale degli stessi. Solo le unità di cui la capogruppo possiede la maggioranza assoluta del capitale sono considerate di "proprietà" della stessa e di riflesso dei suoi soci;
- i fruitori principali dell'informazione trasmessa con il bilancio consolidato redatto secondo la teoria della proprietà sono i soci e il management della capogruppo, in virtù dei poteri di "controllo" e di direzione di cui dispongono, necessitano di un'informazione contabile più ampia rispetto a quella fornita dal bilancio della capogruppo. La rappresentazione contabile soddisfa questo primario interesse conoscitivo. Le minoranze sono considerati soggetti esterni, "terzi", al gruppo aziendale. Si ritiene, infatti, che l'interesse conoscitivo delle minoranze sia limitato al divenire della particolare economia di cui sono finanziatori, con la duplice conseguenza che il bilancio della singola impresa è reputato strumento sufficiente a soddisfare questa esigenza, mentre la loro posizione all'interno del gruppo è considerata in modo tale da prevedere la loro esclusione;
- se il gruppo è considerato un'estensione economica della capogruppo, il bilancio consolidato è interpretato quale estensione del bilancio della capogruppo, o bilancio allargato della capogruppo, perché il soggetto al quale è riferita la redazione del bilancio consolidato è la capogruppo; tale documento consente di rappresentare globalmente ed unitariamente, secondo differenti e più articolate modalità, la struttura degli investimenti realizzati e la formazione dei risultati di esercizio conseguiti anche per il tramite delle unità controllate.

Questa visione centrata sulla società capogruppo, e sui rapporti di dominio che essa promuove, ha dato luogo a diverse critiche da parte della dottrina²² che sottolinea come la teoria delle proprietà non dà rilievo ad alcuna identità di gruppo, che non appare infatti né strumentale alla comprensione delle condizioni di crescita aziendale né coerente con le ipotesi di fondo che sorreggono la prospettiva in esame. La capogruppo ritrae da se stessa la capacità di preservare o di ripristinare le condizioni prime dell'equilibrio, attraverso l'impulso che essa può dare alla propria gestione e nella misura in cui partecipa a quella delle sue controllate.

²² L. Lai in "Il bilancio consolidato" – Il Sole 24 Ore.

Fatte le necessarie premesse teoriche che rappresentano i principali riferimenti teorici della “proprietary theory”, è intuitivo giungere alla conclusione che la tecnica di consolidamento collegata a questa idea di gruppo più idonea e corretta è quella del consolidamento proporzionale che prevede²³:

- le attività e le passività di ogni controllata vengono contabilizzate sulla base della proprietà e quindi in funzione della “percentuale di partecipazione detenuta dalla capofila”; la contabilizzazione delle attività e passività avviene al fair value per la percentuale posseduta dalla capofila;
- il rapporto di dipendenza tra le diverse imprese sussiste sulla base di una situazione di diritto che permette alla capogruppo di godere di un potere di controllo sulle partecipate;
- non sono esposti gli interessi esterni minoritari che sono eliminati;
- nei profitti del gruppo è inclusa la quota proveniente dalle operazioni fra partecipate e corrispondente alle partecipazioni minoritarie. Infatti gli utili derivanti da transazioni interni sono depurati solo per la percentuale di possesso azionario della capofila²⁴;
- il capitale netto del gruppo non include il capitale che spetta agli interessi esterni, ma corrisponde a quello della capofila aumentato o diminuito delle variazioni che si sono venute a verificare nelle riserve delle sussidiarie dopo l’acquisto della partecipazione, ovviamente secondo la percentuale di spettanza.

3.2 Teoria dell’entità (entity theory)

Caratteristica fondamentale che connota la teoria dell’entità è rappresentata dal passaggio dalla visione “monoaziendalistica” delle singole unità appartenenti al gruppo, al riconoscimento del gruppo stesso quale unità “superaziendale” che risulta costituito da un complesso di risorse unitariamente e finalisticamente impiegate in ordine al raggiungimento di un unitario e condiviso fine istituzionale²⁵.

²³ Non rappresenta lo scopo del presente lavoro quello dell’approfondimento relativo alle tecniche di consolidamento se non per accenni finalizzati per meglio comprendere gli aspetti esposti. Per maggiori approfondimenti più strettamente operativi vi veda Memento de “Il Bilancio Consolidato” – IPSOA.

²⁴ Come precisa S. Terziani in “Il Bilancio Consolidato” – Cedam nel quadro della teoria della proprietà “la particolare posizione delle minoranze azionarie si riflette anche sull’eliminazione degli utili intersocietari o utili interni. Tale eliminazione avviene in proporzione alla quota di spettanza della società madre, essendo la quota riferibile alle minoranze equiparabile ad un utile derivante da una operazione compiuta con terzi e, quindi, da evidenziare nel bilancio consolidato.

²⁵ Tra gli studiosi favorevoli alla teoria dell’entità si ricordano L. Azzini in “I gruppi aziendali”, F. Pepe in “Holdings, gruppi e bilanci consolidati”, A. Provasoli in “L’area di consolidamento nella redazione dei bilanci di gruppo. La prospettiva di regolamentazione comunitaria” in La Rivista dei dottori commercialisti, S. Sarcone in “I bilanci consolidati di gruppo. Principi e tecniche della loro formazione”, S. Terzani in “Il bilancio consolidato”.

Le singole società appartenenti al gruppo, pertanto, si configurano come elementi costitutivi di una più vasta unità economica; tali entità risultano caratterizzate da durevoli legami di operatività, nonché di interesse e ciascuna contribuisce ad conseguimento del risultato complessivo di gruppo. Secondo tale impostazione, sarebbe il vincolo rappresentato dalla partecipazione al capitale sociale delle consociate ad originare il legame di gruppo; in effetti, tale rapporto di partecipazione rappresenta il mezzo necessario per l'esercizio durevole del potere di indirizzo, indispensabile per assicurare l'unità di azione dell'intero gruppo; in altri termini, ciò che rileva al fine di considerare se un'impresa appartiene al gruppo o meno è l'esistenza di un legame in grado di assicurare alla capogruppo il potere di indirizzo e di controllo sulle consociate. Nell'esercizio di tale potere, tuttavia, la capogruppo deve tenere nel dovuto conto il complesso delle risorse, il numero dei soggetti ed il finalismo proprio di ciascuna delle controllate; di conseguenza, la natura istituzionale della capogruppo si deve scomporre e ricomporre nel nuovo soggetto, legittimando così l'annullamento delle singole imprese a favore della nuova entità, cioè il gruppo. L'attività economica del gruppo risulta frazionata in una pluralità di entità giuridiche, ciascuna delle quali viene posta sullo stesso piano in quanto deputata ad un segmento della produzione posta in essere dal gruppo; l'operare del gruppo, tuttavia, non è più filtrato tramite l'ottica di analisi della capogruppo, ma viene considerato in un'ottica sovraordinata rispetto a ciascuna delle entità che lo compongono²⁶. Il gruppo costituisce pertanto una nuova entità autonoma di cui si vogliono rappresentare, attraverso il bilancio consolidato, il reddito e il capitale come entità autonoma e unitaria. La teoria dell'entità comporta che:

- per determinare le aziende che rientrano nel gruppo da rappresentare nel bilancio consolidato non si fa riferimento alla situazione di diritto (cioè all'esistenza di speciali accordi formali o di possesso di quote di partecipazione) ma a quello di fatto: le unità sono consolidate solo quando concretamente viene effettuata una direzione ed un coordinamento unitario generale²⁷. Nella teoria dell'entità si vuole soprattutto sottolineare l'esistenza di un'integrazione effettiva, di una vera e propria unità economica che non coincide con la

²⁶ A tal proposito viene osservato da L. Rinaldi in "L'analisi del bilancio consolidato" - Giuffrè Editore che "Secondo questa impostazione teorica applicata al gruppo aziendale, l'osservatore dell'operare economico del gruppo non è più filtrato attraverso l'ottica della capogruppo: il gruppo è elevato a primario oggetto di osservazione e rappresentazione da parte del redattore del bilancio consolidato. Questo conduce ad analizzare ed interpretare le operazioni della gestione svolte nel corso del periodo amministrativo quali operazioni poste in essere dal gruppo medesimo e non da quello della capogruppo per il tramite delle sue articolazioni economiche, giuridicamente autonome".

²⁷ Osserva L. Rinaldi in "L'analisi del bilancio consolidato" - Giuffrè Editore "l'area di gruppo non è più configurata sulla base del criterio legalistico della proprietary theory, bensì sul criterio dell'esercizio di fatto del controllo, che prescinde, per la sua realizzazione, sia dal conseguimento della soglia minima di capitale che dovrebbe, di diritto, assicurarla, sia dall'esistenza stessa di un legame di natura partecipativa. L'entity theory contrappone all'ottica squisitamente finanziaria, fondata sui legami partecipativi infragruppo, un'ottica di osservazione economico, basata sull'accertamento dell'interdipendenza gestionale riscontrata tra una pluralità di unità economiche".

capogruppo e di cui, quindi, è necessario conoscere l'attività indipendente dal fatto che le varie imprese sono fra loro collegate da partecipazioni;

- il gruppo viene inteso come impresa e sistema unitario caratterizzato da particolari strutture ed aventi una propria autonomia, essendo separato sia dagli azionisti della capogruppo che da quelli delle controllate; la capofila, pur essendo in una posizione predominante, non è altro che una delle unità del gruppo;
- le controllate, come la capogruppo, partecipano alla produzione del reddito secondo i criteri della direzione del complesso;
- gli azionisti di minoranza non rappresentano terzi creditori e quindi un gruppo estraneo alla capogruppo ma sono considerati allo stesso livello e parte integrante del gruppo; i loro diritti sul capitale e sugli utili si riferiscono all'intero patrimonio netto del gruppo e, entro certi limiti, non sono diversi da quelli degli azionisti di maggioranza;
- poiché le aziende del gruppo sono vincolate nelle decisioni operative e gestionali ed i loro interessi sono subordinati a quelli dell'unica entità economica, si rende necessario il bilancio di gruppo per evidenziare l'intero complesso e tutelare i soggetti con esso coinvolti: soci, creditori, terzi,... Nel caso della teoria dell'entità si tratta di un bilancio che esprime due categorie di interessi azionari considerati coerentemente: l'interesse maggioritario e quello minoritario.

Il metodo di consolidamento coerente con le impostazioni teoriche appena esposte è quello integrale che considera nella loro totalità, le attività, le passività, i costi e i ricavi delle controllate; un aspetto degno di rilievo attiene al ruolo delle minoranze, concepite "finanziatori con vincolo di capitale proprio" alla pari dei soci della capogruppo; ne discende che la quota di capitale di pertinenza delle minoranze dovrebbe essere collocata, a rigore, all'interno del capitale netto²⁸.

In termini applicativi, la teoria dell'entità comporta per il bilancio consolidato quanto segue:

- il consolidamento avviene considerando l'intero patrimonio delle sussidiarie e non solo per la quota di partecipazione della capogruppo;
- sono calcolate ed evidenziate le quote di interessi esterni (capitale di terzi);
- le perdite e gli utili si considerano sostenuti e realizzati solo per le operazioni effettuate con i terzi eliminando internamente (e non proporzionalmente) le operazioni infragruppo;
- il capitale di gruppo è costituito sia da quello della capofila che da quello che spetta agli azionisti di minoranze delle sussidiarie.

²⁸ A tal proposito S. Zambon in "Entità e proprietà nei bilanci d'esercizio" – Cedam - ricorda "gli interessi di minoranza, nondimeno, devono in ogni caso figurare nel bilancio consolidato, al fine di evitare sopravvalutazioni del capitale spettante alla holding: essi, sotto questo profilo, rientreranno allora sia nell'ambito del capitale netto di gruppo, in quanto finanziatori a titolo di rischio di tali entità al pari degli interessi di maggioranza, sia, per lo stesso motivo, all'interno del reddito consolidato".

Rispetto alla proprietary theory si può sottolineare come la entity theory presenti alcuni svantaggi. In primo luogo essa si basa su considerazioni molto soggettive che consentono interpretazioni eterogenee fra loro riguardo la determinazione delle aziende facenti parte del gruppo da consolidare; quindi si pone il problema che non è molto semplice predisporre norme che possono uniformemente disciplinare la redazione del bilancio laddove non sussiste una dipendenza formale ma solo una direzione di fatto. La conseguenza è che giuridicamente non si può sempre sancire un obbligo per la sua compilazione, lasciando alle singole imprese tale decisione nel momento in cui ciò possa essere conveniente per il raggiungimento di specifici obiettivi²⁹.

3.3 Teoria della capogruppo (parent company theory)

La teoria della capogruppo si colloca in posizione intermedia fra la teoria della proprietà e la teoria dell'entità; tale impostazione riconosce il gruppo come entità autonoma e complessa, ma attribuisce particolare importanza al ruolo della controllante, della quale pone in evidenza gli interessi. La teoria della capogruppo, infatti, risulta quale sviluppo metodologico della teoria della proprietà e, proprio per questo motivo, rimane ancorata ad una concezione che considera la capogruppo in posizione preminente rispetto a tutte le altre entità appartenenti al gruppo stesso³⁰.

Tale visione, in altri termini, considera sempre il gruppo quale estensione economica della capogruppo, ma lo osserva anche nella sua globalità, come un complesso economico dotato di propria autonomia ed operatività. Conseguentemente, gli interessi di minoranza, pur non facendo parte del gruppo, vengono considerati come apporti di risorse finanziarie a disposizione della capogruppo, aventi, comunque, carattere e significato economico distinto rispetto ai mezzi di diretta pertinenza delle società controllate.

La connotazione attribuita alle minoranze dalla teoria della proprietà permane così anche nella teoria della capogruppo, la quale, pur impostando la redazione del bilancio consolidato sull'aggregazione integrale dei sistemi parziali di valori delle unità dell'area di consolidamento previa eliminazione integrale dei valori sorti negli scambi tra le unità di quell'area, implica che

²⁹ Il concetto di "controllo di fatto" e della sua influenza nella determinazione dell'area di consolidamento è ripreso nei principi contabili internazionali (IAS 27) che distinguono, e contemplano in maniera specifica casi di consolidamento quando esiste un controllo di fatto e non di diritto. Nella seconda parte del presente lavoro tale aspetto sarà oggetto di analisi specifica.

³⁰ L. Rinaldi in "Il bilancio consolidato" in Guida ai principi contabili internazionali n.15 – Il Sole 24 Ore - evidenzia che "questa impostazione concettuale trova il suo sviluppo metodologico nell'ambito di quell'impianto teorico che, in ossequio al ruolo riconosciuto alla capogruppo rispetto al gruppo, sorto come teoria della proprietà (proprietary theory) si è sviluppata nella teoria della capogruppo (parent company theory) e, nel corso del tempo, ha subito ulteriori difformi evoluzioni che conducono a soluzioni tecniche di consolidamento significativamente differenti pur muovendo da questa comune base"... "la differenza più significativa tra proprietary theory e parent company theory consiste nella tecnica di consolidamento; analitico proporzionale, nel primo caso, analitico integrale nel secondo".

l'elaborazione di consolidamento concernente il trasferimento dei margini lordi avvenga ancora in modo parziale cioè proporzionale alle quota di partecipazione della capogruppo nelle altre unità del gruppo. Infatti, questa impostazione non disconosce che le singole unità del gruppo sono soggetti aventi una propria autonomia giuridica. Le singole unità pongono in essere una serie di rapporti economici con altre unità regolamentati sul piano legislativo, così che diventano titolari di diritti e obblighi giuridicamente rilevanti nei confronti di altri soggetti.

Muovendo da questo presupposto, i margini lordi infragruppo pertinenti alle minoranze debbano essere ad essi riconosciuti e la redazione del bilancio consolidato non può comportare rettifiche nei diritti acquisiti da questi soggetti³¹.

In termini applicativi, la teoria della capogruppo comporta nella redazione del bilancio consolidato che:

- le attività e le passività sono iscritte per il loro ammontare totale (utilizzando appunto un consolidamento integrale). Nel passaggio al bilancio consolidato tuttavia tali attività e passività devono essere esposte al loro valore corrente; l'eventuale differenza tra valore netto contabile e valore corrente di tali elementi deve essere considerato solo in proporzione alle quota di partecipazione detenuta dalla controllante della consociata. Ciò significa che l'eventuale rivalutazione del patrimonio della consociata deve essere considerata per la sola quota parte di pertinenza della controllante;
- quando la partecipazione non è totalitaria, allora sono indicate separatamente le partecipazioni degli azionisti di minoranza rappresentate come elementi del passivo ed è determinato prescindendo da plusvalori o minusvalori determinati in sede di acquisizione della partecipazione; secondo l'approccio descritto, infatti, questi ultimi riflettono condizioni negoziali di esclusiva pertinenza della controllante e non concorrono alla determinazione del valore attribuibile alle minoranze;
- gli eventuali utili o perdite infragruppo sono eliminati integralmente se scaturiscono da operazioni di vendita effettuate dalla capogruppo nei confronti di altre unità economiche relative. Viceversa, nel caso opposto di vendite operate da parte delle controllate, l'eliminazione degli eventuali risultati reddituali interni avviene solamente per la quota da questa attribuibile alla capogruppo in quanto la porzione di utile o perdita di pertinenza delle minoranze è da considerarsi "realizzata" se interpretata nella logica della teoria in questione, che assimila le minoranze a finanziatori esterni.

Da quanto riportato emerge come l'approccio della "teoria della capogruppo" non consideri il rischio d'impresa cui sono sottoposti gli investimenti operati dalle minoranze, assimilandoli a

³¹ L. Rinaldi in "L'analisi del bilancio consolidato" – Giuffrè Editore.

semplici finanziamenti concessi alla capogruppo. Non mancano critiche a tale impostazioni³² per il fatto che la teoria della capogruppo non rifletterebbe adeguatamente i vincoli e le condizioni economiche che influenzano e determinano il fluire della gestione di gruppo; pare, pertanto, più aderente alla realtà economica caratterizzante lo svolgersi delle coordinazioni economiche di gruppo la visione proposta dalla teoria dell'entità che considera anche le minoranze come parte integrante del capitale di rischio.

3.4 Estensione della teoria della capogruppo (modified parent company o parent company extension theory)

L'impostazione della “modified parent company” si caratterizza per il fatto di considerare le società controllate quali aggregati di risorse complesse, ma anche e soprattutto per considerare le minoranze come portatrici delle medesime istanze dei soci seppur non di comando.

In altri termini, la peculiarità di questa teoria, che pure risulta basata sui canoni fondamentali della teoria della capogruppo, è costituita dal peculiare ruolo attribuito alle minoranze che non sono considerate quali finanziatori a titolo di credito, ma come apportatori di capitale proprio a tutti gli effetti. Conseguentemente, gli azionisti di minoranza non vengono collocati sullo stesso piano dei finanziatori con vincolo di prestito, ma nemmeno alla pari degli azionisti della capogruppo: in effetti i soci di minoranza della controllate pur apportando capitale proprio e sopportando il conseguente rischio economico non sono sottoposti al medesimo rischio corso dai soci della capogruppo che risulta relativo all'intero gruppo anziché alla singola impresa.

3.5 Esempio numerico delle diverse teorie di gruppo

Alla luce dell'analisi compiuta in precedenza le diverse concezioni di gruppo possono essere rappresentate come di seguito al fine di sintetizzare se esse prevedono o meno la considerazione delle minoranze e le controllate in quanto rilevanti nei modelli di gestione e di rappresentazione contabile.

³² P. Andrei in “L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato” – Giappichelli Editore.

		Riconoscimento del ruolo delle minoranze	
		SI	NO
Riconoscimento della identità istituzionale delle controllate	SI	Teoria modificata della capogruppo	Teoria della capogruppo
	NO	Teoria dell'entità	Teoria della proprietà

Un esempio numerico può essere utile per meglio comprendere le differenze tra le quattro teorie. Supponiamo un gruppo composto da due entità (Alfa e Beta), di cui Alfa (società capogruppo) partecipa Beta con una quota pari all'80% e all'interno di Alfa i soci di maggioranza e minoranza abbiano quote rispettivamente pari al 60% e al 40%. La situazione patrimoniale ed economica delle due società è di seguito riportata:

Società Alfa			
SP		CE	
Attivo 180 Partecip. B 160	PN 240 Passivo 100	Costi 120 Utile 40	Ricavi 160
Società Beta			
SP		CE	
Attivo 400	PN 200 Passivo 200	Costi 120 Utile 80	Ricavi 200
Proprietary theory			
SP Consolidato		CE Consolidato	
Attivo 180 + 320	PN 240 Passivo 100 + 160	Costi 120 + 86 Utile 40 + 64	Ricavi 160 + 160

Come si vede, nella proprietary theory non compaiono gli interessi esterni minoritari e tutte le voci, ad eccezione del capitale netto, vengono ottenute aggiungendo ai valori del bilancio della casa

madre l'80% di quelli indicati nel bilancio della controllata. La partecipazione di Alfa in Beta è ovviamente venuta meno perché compensata con la quota del netto di Beta stessa.

Entity theory

SP Consolidato		CE Consolidato	
Attivo 180 + 400	PN 280 di cui Az Magg. 240 di cui Az Min. 40 Passivo 100 + 200	Costi 120 + 120 Utile 120 di cui Az Magg. 40+64 di cui Az Min. 16	Ricavi 160 + 200

In questo caso si ha l'integrazione globale; le quote degli azionisti di minoranza sono indicate sia nello stato patrimoniale (quota di capitale) che in conto economico (quote di utili).

Parent company theory

SP Consolidato		CE Consolidato	
Attivo 180 + 400	PN 240 Minoranze 40 Passivo 100 + 200	Costi 120 + 120 Utile 120 di cui Az Magg. 40+64 di cui Az Min. 16	Ricavi 160 + 200

In questo esempio si è scelta la soluzione di evidenziare la quota di competenza degli azionisti di minoranza in una voce a se stante fra le passività del patrimonio netto (di gruppo).

Modified parent company theory

SP Consolidato		CE Consolidato	
Attivo 180 + 400	PN az maggioranza 144 Az minoranza Beta 40 Az minoranza Alfa 96 Passivo 100 + 200	Costi 120 + 120 Utile 120 di cui Az Magg. 62,4 di cui Az Min. Alfa 41,6 di cui AZ Min. Beta 16	Ricavi 160 + 200

Anche in questo caso sono evidenziate le minoranze azionarie ma distintamente quelle di Alfa e Beta facendo rientrare nel capitale netto solo quello degli azionisti di maggioranza della capogruppo.

3.6 Le teorie aziendalistiche: alcune considerazioni

A questo punto è importante fare alcune considerazioni in merito alla portata che si vuole attribuire alle teorie di gruppo nell'ambito del presente lavoro che nella seconda parte affronterà la tematica relativa alla formazione dell'area di consolidamento del bilancio di gruppo.

Si ritiene che la conoscenza delle teorie di formazione dei gruppi sia fondamentale per capire la coerenza interna delle soluzioni che i redattori del bilancio e i legislatori (nazionale e internazionale) adottano quando affrontano tematiche concernenti il bilancio consolidato. Inoltre, è indispensabile conoscere i contenuti operativi che le diverse teorie portano per poter leggere il bilancio consolidato e interpretare compiutamente le modalità con cui sono configurati il reddito e il capitale del gruppo. L'accettazione di una teoria di consolidamento piuttosto che di un'altra sottende un complesso ragionamento intorno alle caratteristiche che legano l'impresa partecipata alla capogruppo e, di conseguenza, al gruppo stesso considerato nella sua globalità. In effetti, il tipo e le finalità dell'investimento nel capitale di una società possono essere molteplici e tali differenti scopi contribuiscono a realizzare le differenti concezioni di gruppo: da ciò si può ricavare che nessuna di tali impostazioni concettuali può essere considerata migliore rispetto a tutte le altre, piuttosto, ognuna di esse risulta più o meno appropriata a seconda del grado di intensità dei legami che avvincono le società del gruppo.

Così, nel caso in cui la capogruppo detenga partecipazioni consistenti nel capitale proprio di una o più consociate tali da consentire l'indirizzo ed il controllo economico finalizzato alla realizzazione di un comune e condiviso fine istituzionale, la teoria più adeguata è quella dell'entità. Al contrario, nel caso in cui la capogruppo detenga partecipazioni minime nel capitale proprio di una o più consociate al solo fine di investimento speculativo, senza peraltro avere un potere tale da indirizzare la gestione, la teoria maggiormente confacente potrà essere quella della proprietà. Infine, la teoria maggiormente rispecchiante le situazioni intermedie in cui le partecipazioni sono consistenti, ma non al punto tale da legittimare il potere di controllo assoluto della holding sulle consociate risulta, con ogni probabilità quella della capogruppo.

A tal proposito si osserva che la normativa italiana³³ nell'enunciazione delle regole di preparazione del bilancio consolidato, non solo non esprime nessuna nozione di gruppo ma non fa nemmeno specifico riferimento ad alcuna delle teorie precedentemente illustrate. A tal proposito viene in aiuto il principio contabile n. 17 (OIC 17) che nell'integrare la norma di legge, non solo fornisce una

³³ Contenuta nel D. Lgs. n. 127 del 9.4.1991 (attuativo della VII Direttiva CEE 83/349/CEE) integrata ed interpretata dai Principi Contabili Italiani emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità – OIC - (per il bilancio si fa riferimento al documento OIC n. 17).

serie di definizioni di gruppo ma, nell'individuare i diversi metodi di consolidamento, richiama le diverse teorie di gruppo.

Nella normativa di legge l'utilizzo di una o dell'altra teoria di gruppo è indirettamente intuibile dal fatto che, per esempio, è previsto per:

- le partecipazioni di controllo è previsto il consolidamento il metodo integrale³⁴, coerente, come si è osservato con la teoria della capogruppo;
- le partecipazioni in entità a controllo congiunto è previsto, invece il metodo di consolidamento proporzionale³⁵, che più sembra discendere dalla teoria della proprietà.

Anche per le norme dettate dai principi contabili internazionali vale quanto detto per la prassi contabile nazionale. In alcuni tratti sembrerebbe che sia la entity theory a prevalere. Si pensi al punto in cui lo IAS 27 prevede che al fine della determinazione del controllo non si faccia riferimento solo alle percentuali dei diritti dei voti esercitabili (maggioranze di diritto con 50% più uno dei voti) ma anche a situazioni di fatto che possono influire sul potere di governare le politiche operative e finanziarie per ottenere benefici dalla gestione³⁶ abbracciando di fatto quella parte della teoria dell'entità che, nel determinare le aziende che rientrano nel gruppo da rappresentare nel bilancio consolidato, non fa riferimento solo alla situazione di diritto (cioè all'esistenza di speciali accordi formali o di possesso di quote di partecipazione) ma a quello di fatto. Oppure, sempre in riferimento ai principi contabili internazionali, si pensi a quanto contenuto nell'IFRS 3 che fa prevalere nel caso di un'acquisizione l'aspetto sostanziale dell'operazione piuttosto che la sua forma giuridica con conseguente contabilizzazione di un'acquisizione d'impresa secondo il "purchase method" sulla base del fair value delle attività e delle passività identificabili e attribuendo l'eventuale differenza positiva ad avviamento proprio come previsto dalla propriety theory che prevede che la contabilizzazione delle attività e passività debba avvenire al fair value seppur per la percentuale posseduta dalla capofila.

Per i motivi esposti risulta un po' semplicistico basare l'accettazione di una teoria piuttosto che dell'altra sul presupposto che i rapporti di partecipazione siano direttamente collegati alla possibilità di esercitare il supremo potere di indirizzo e controllo, nonché all'intento di realizzare

³⁴ Il metodo del consolidamento integrale è quello prescritto dall'art. 31 del D. Lgs 127/1991 che ai primi due commi afferma "Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento, sono ripresi integralmente"

³⁵ L'art. 37 del D. Lgs. 127/91 consente l'utilizzo della tecnica di consolidamento proporzionale subordinandola all'accertamento di specifiche circostanze e recita "possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nell'area di consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'articolo 2359 terzo comma del codice civile".

³⁶ Si veda ad esempio il paragrafo 15 dello IAS 27 che recita "Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti di voto potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire".

congiuntamente un unico e condiviso fine istituzionale. In effetti, tali variabili risultano in molti casi slegate l'una dall'altra: nella concreta realtà operativa non sono rare le situazioni in cui, pur in presenza di partecipazioni di controllo, il comportamento direzionale della capogruppo non risulta affatto orientato all'unitarietà di gestione e conduzione; d'altra parte, è possibile riscontrare anche casi in cui, nonostante i legami tra le imprese siano deboli, la volontà di realizzare un'unitaria gestione si manifesta nel suo massimo grado³⁷.

Pertanto, al fine di stabilire quale sia la concezione di gruppo maggiormente confacente ai singoli casi concreti, si rende necessario un complesso ragionamento che coinvolge non solo la percentuale di partecipazione al capitale proprio della consociata, ma anche, e soprattutto, l'intento delle società appartenenti al gruppo di realizzare un'unica entità volta al raggiungimento di un comune obiettivo, oppure, piuttosto, l'approccio al gruppo come semplice insieme di imprese distinte legate da un rapporto di investimento per lo più speculativo.

A prescindere dai dettami legislativi, pertanto, a stretto rigore dovrebbe essere il caso concreto a determinare la teoria con cui concepire il gruppo, nonché il conseguente procedimento di consolidamento. Infatti, non si dimentichi, come già illustrato in precedenza, che i procedimenti utilizzati nella compilazione del bilancio consolidato sono strettamente dipendenti dall'impostazione teorica adottata nella concezione e considerazione del gruppo. Del resto, l'adozione dell'uno o dell'altro metodo di consolidamento produce risultati di bilancio che possono differire anche in maniera consistente; da ciò si deduce l'importanza rivestita dalle teorie di consolidamento nella concreta redazione del bilancio di gruppo: la dottrina economico-aziendale, infatti, insegna che ogni bilancio, compreso il consolidato, necessita di una giustificazione logica di fondo che determini i principi e i conseguenti criteri da seguire nella sua stessa redazione. Tale giustificazione logica di fondo, com'è noto, va ricercata nella finalità conoscitiva che si intende perseguire attraverso il bilancio e tale finalità non può che dipendere dalla concezione di gruppo che si intende adottare.

4. I limiti del bilancio consolidato

E' indubbio che lo stesso bilancio d'esercizio della società capogruppo non può da solo fornire un'adeguata informativa ai terzi sulla composizione delle attività e sui risultati reali del gruppo per il fatto che:

- nel bilancio della capogruppo le partecipazioni sono generalmente registrate al costo di acquisto (in alternativa con il metodo del patrimonio netto – equity method -) senza

³⁷ B. Frazza in "Le teorie sui gruppi aziendali" da "Formazione ed interpretazione del bilancio consolidato" – Cedam.

possibilità di sapere, ad esempio, come l'investimento si è modificato in seguito, o quali sono le attività delle società del gruppo, o quali le modalità di finanziamento;

- nel conto economico la capogruppo registra solo dividendi ricevuti che possono non rappresentare in modo adeguato il vero utile d'esercizio;
- per il lettori esterni al gruppo; non è possibile sapere se il volume delle vendite è costituito solo dalle vendite a terzi o se include anche utili realizzati verso società del gruppo;
- analogamente, non è possibile sapere se un utile rilevante non è controbilanciato da una perdita per lo stesso ammontare in un'altra società del gruppo, oppure se una situazione finanziaria apparentemente sana della capogruppo non è compromessa ad un forte indebitamento delle società controllate.

Il bilancio consolidato permette sicuramente di ovviare agli inconvenienti elencati e fornisce in merito informazioni particolarmente utili. Così come avviene per la capogruppo, anche i singoli conti delle società controllate non danno sufficienti informazioni ai lettori esterni, per cui il bilancio consolidato rappresenta una fonte di informazioni complementari, ciò in conseguenza della sua capacità di dare una panoramica generale e integrativa che il singolo bilancio della capogruppo non sarebbe comunque in grado di dare.

Nonostante le determinanti funzioni informative svolte dal bilancio consolidato³⁸, è bene considerare che lo stesso, per sua natura, ha una serie di limitazioni di carattere informativo che è sempre bene conoscere forse proprio per "leggerlo meglio" e che in qualche caso possono ridurre l'utilità, almeno per alcuni utilizzatori, soprattutto se non vengono fornite le necessarie informazioni supplementari.

E' assolutamente indispensabile che i lettori del bilancio consolidato ricordino che lo stesso rappresenta uno dei tanti strumenti utilizzabili per ricavare le informazioni di cui necessitano e che il suo "cattivo" utilizzo può portare a trarre conclusioni errate sui risultati da interpretare del gruppo.

Questo vale soprattutto per gli utilizzatori esterni i quali devono considerare sempre che:

- l'attendibilità del bilancio consolidato è strettamente correlato con l'integrazione e coerenza sostanziale che sussiste tra le varie imprese del gruppo: quanto maggiore è la presenza di una vera e propria unità economica, tanto più ha senso parlare di un solo bilancio che esprime il capitale e il reddito di un unico complesso economico. In tal senso sarà importante fare riferimento alla struttura del gruppo: un gruppo economico dove esistono legami tecnico-produttivi denota una concreta esistenza di coesione tra le diverse unità, mentre un gruppo finanziario, con unità che svolgono

³⁸ Si veda quanto esposto nel paragrafo 2.

attività completamente differenti, la redazione del bilancio di gruppo potrebbe essere poco significativo;

- le analisi comparate con i bilanci consolidati di altri gruppi sono difficili a causa delle particolarità di ciascuna situazione;
- le serie storiche sono di difficile interpretazione: un gruppo non è un insieme stabile negli anni può variare l'area di consolidamento (informazioni aggiuntive obbligatorie da fornire nelle note permettono di ovviare a tale inconveniente)
- è spesso il risultato di componenti disperse la cui significatività di insieme non è sempre evidente: agli utenti esterni possono mancare informazioni aggiuntive che rendano più chiare le diverse situazioni sottostanti. Così ad esempio:
 - o in sede di analisi delle capacità di autofinanziamento di un gruppo, sarebbe utile sapere se si fa riferimento ad un settore in crisi o in espansione;
 - o l'analisi non è sempre così fine da permettere di apprezzare se il gruppo è fortemente maggioritario nei settori in espansione o no;
 - o infine, può non mettere in evidenza l'indebitamento globale, nascondendo così le strutture finanziarie individuali. Generalizzando, un bilancio consolidato può nascondere i punti deboli di un gruppo: possedere il 90% di una società in crisi e il 50% di una società in espansione non è come possedere il 90% di una società in espansione e il 50% di una società in crisi.

In conclusione, una delle difficoltà maggiori riscontrabili nell'interpretazione del bilancio di gruppo è riferibile al fatto che ogni utente vi cerca una determinata immagine del gruppo, che può essere economica per alcuni, patrimoniale o finanziaria per altri: da qui l'importanza dell'informativa complementare che si viene a fornire nelle note agli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

5. I postulati nella redazione del bilancio consolidato: un'analisi comparata della normativa italiana e di quella internazionale

E' noto che nella redazione del bilancio (sia esso d'esercizio o consolidato) occorre seguire una serie di principi che si distinguono in principi generali (o postulati) e principi applicati³⁹.

³⁹ Per la normativa italiana cfr il documento Principio Contabile n. 11 (OIC 11) - Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati. Nei principi contabili internazionali viene presentato uno schema concettuale in cui i postulati sono divisi in due classi, ossia assunti base e caratteristiche qualitative cfr il Framework, lo IAS 1 e lo IAS 8 (paragrafo 10).

I postulati di bilancio costituiscono i fondamentali e le regole di carattere generale cui si devono uniformarsi i principi contabili applicati alle singole voci di bilancio, incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici.

5.1 I postulati di redazione del bilancio consolidato secondo la normativa nazionale⁴⁰

I principi fondamentali di redazione del bilancio consolidato sono disciplinati dall'articolo 29 del D.Lgs 127/91. In particolare, analogamente alla disciplina del bilancio d'esercizio, si prescrive il precetto della redazione chiara e della rappresentazione veritiera e corretta.

La normativa vigente prescrive che il bilancio consolidato debba essere redatto con chiarezza e debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico del gruppo, coerentemente con l'analoga impostazione della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2423 del Codice Civile).

La chiarezza del bilancio consolidato viene ottenuta, di norma, utilizzando gli schemi di bilancio della capogruppo, o se i bilanci sono soggetti a discipline diverse, quelli più idonei a realizzare il fine della rappresentazione veritiera e corretta. La chiarezza richiede in alcuni casi la modifica di quegli schemi, con l'inserimento di nuove voci (ad esempio quella inerente la "differenza di consolidamento" o la "riserva di consolidamento") o l'aggiunta di informazioni nella nota integrativa.

Il raggiungimento dell'obiettivo della "verità e correttezza" nella rappresentazione della situazione del gruppo implica coerenza con i postulati generali per la redazione del bilancio indicati dall'articolo 2423 bis del Codice Civile (competenza, prudenza, continuità aziendale,...) e con le regole e convenzioni normalmente definite con l'espressione "principi contabili". Questi principi devono pertanto essere applicati anche ai conti consolidati, anche se non espressamente ripresi nella norma di legge.

Il bilancio consolidato è, pertanto, ritenuto chiaro, veritiero e corretto quando si rivela adeguato e appropriato e rappresenta una situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo significativa ed espressiva, che consente a tutti i soggetti interessati di conoscere la reale consistenza del risultato economico e del patrimonio netto conseguito dal gruppo nell'esercizio e in quello precedente.

La "rappresentazione veritiera e corretta" del bilancio consolidato implica anche verità e correttezza dei dati relativi alle imprese incluse nel consolidamento. Dal momento che questi dati vengono trasmessi dalle imprese controllate, la correttezza degli stessi, indispensabile per le analoghe

⁴⁰ Cfr. Principio Contabile n. 17 su "Il bilancio consolidato" (OIC 17).

rappresentazioni a livello di bilancio consolidato, deve essere garantita dagli organi amministrativi delle imprese controllate, mentre i redattori del bilancio consolidato devono impartire direttive generali sulla “uniformità” dei criteri di redazione e dei criteri di valutazione dei bilanci, e sincerarsi che i dati trasmessi dalle controllate siano coerenti con queste direttive.

Gli obiettivi della verità e della correttezza vengono raggiunti nella normalità dei casi applicando le disposizioni su schemi, valutazioni e principi generali di redazione, contenute nel D.Lgs. 127/91, e le disposizioni contenute negli artt. 25 e seguenti dello stesso decreto sulla definizione di area di consolidamento, sui principi e tecniche di consolidamento, sulla valutazione delle partecipazioni non consolidate, ecc. È necessario fare ricorso ai principi contabili per la soluzione di numerosi problemi applicativi che riguardano il processo di consolidamento.

A differenza della normativa sulla deroga riguardante il bilancio d’esercizio, che si riferisce sostanzialmente a tutte le disposizioni sul bilancio medesimo, la previsione dell’art. 29 (affermando: “se, in casi eccezionali l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti...”) lascia fuori dal campo di applicazione della deroga le disposizioni sulla formazione dell’area di consolidamento (artt. 25, 26, 27 e 28), le quali sono dunque inderogabili. La previsione dell’art. 29 è conforme in buona sostanza all’analogia disposizione prevista dalla VII Direttiva ed è coerente con la disciplina prevista per il bilancio d’esercizio, art. 2423, 4° comma del Codice Civile.

Analogamente a quanto previsto per il bilancio d’esercizio, anche la normativa sul bilancio consolidato non ha ritenuto di esplicitare i casi eccezionali in cui corre l’obbligo di derogare. La relazione ministeriale, a commento dell’art. 2 del D.Lgs. 127/91 ha precisato che deve “trattarsi di casi veramente eccezionali, essendo evidente che le specifiche norme relative alle strutture e alle valutazioni sono dettate proprio al fine di assicurare la rappresentazione veritiera e corretta in tutte le situazioni normalmente ricorrenti”. Quindi il legislatore ha voluto limitare le deroghe a casi veramente eccezionali, ma nel contempo ha imposto l’obbligo della deroga quando la stessa è necessaria per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. Conseguentemente un’impresa non può fare ricorso a utilizzo discrezionale della deroga.

E’ interessante notare come il legislatore non ha espressamente richiamato altri principi di redazione del bilancio d’esercizio previsti dall’articolo 2423-bis del Codice Civile ad eccezione della “costanza”⁴¹. La legge infatti richiede che le modalità di redazione del bilancio consolidato, la struttura e il contenuto degli elementi dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché i criteri di valutazione, siano mantenuti costanti nel tempo, cosicché i bilanci consolidati siano

⁴¹ Ciò non vuol dire assolutamente che non vengano applicati. Lo stesso Principio Contabile Italiano n. 17 (OIC 17) prescrive che “i bilanci consolidati devono essere redatti secondo i principi contabili italiani e, pertanto, con i postulati del bilancio d’esercizio”.

coerenti e comparabili di anno in anno. La stessa norma prevede altresì che si possano effettuare cambiamenti solo in casi eccezionali. In tali casi, la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico consolidato. La costanza di applicazione nel tempo delle modalità di redazione, della struttura e del contenuto, nonché dei criteri di applicazione riguarda sia specifici criteri di esposizione e di valutazione delle poste di bilancio, sia le voci e gli aspetti che sorgono in sede di consolidamento (trattamento delle differenze di consolidamento, trattamento delle operazioni infragruppo,...).

A questo punto, si procede ad effettuare alcune considerazioni anche a carattere comparativo, sui postulati utilizzati nei Principi Contabili Nazionali e quelli elaborati nei Principi contabili Internazionali (IAS/IFRS).

5.2 I postulati di redazione del bilancio consolidato secondo la normativa internazionale⁴²

La redazione del bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS si fonda sul sistema dei principi generali di formazione del bilancio previsti dallo IAS 1 e dal Framework. Tale insieme di norma, oltre delineare le finalità del bilancio, definisce le assunzioni contabile per la relazione e delinea le caratteristiche qualitative del medesimo

I postulati di redazione del bilancio consolidato i principi contabili internazionali presentano uno schema concettuale in cui gli stessi sono divisi in due classi:


- assunti base, fondamentali per la redazione del bilancio e costituiti da:
 - o competenza economica d'esercizio (accrual basis) e
 - o continuità operativa (going concern);
- caratteristiche qualitative, ossia quelle qualità che dovrebbero avere le informazioni di bilancio per supportare gli stakeholders nelle loro scelte economiche rappresentate da:
 - o comprensibilità (understandability)
 - o significatività (relevance) correlata con la rilevazione (materiality)
 - o attendibilità (reliability) a sua volta articolata in rappresentazione fedele (faithful representations) prevalenze della sostanza sulla forma (substance over form), neutralità (neutrality), prudenza (prudence), completezza (completeness)
 - o comparabilità (comparabilità).

⁴² Cfr. Principio Contabile n. 17 su "Il bilancio consolidato" (OIC 17).

Oltre a questi lo IASB enuncia altri due principi ossia:

- la continuità di presentazione dei valori (consistency of presentation)
- divieto di compensazione di partite (offsetting).

In sostanza lo schema da seguire è il seguente:



Assunti base (underlying assumptions)

Competenza economica d’esercizio (accrual basis principle). Come riportato nell’articolo 2423 del Codice Civile “ si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento”; si tratta di un criterio di estrema rilevanza in quanto ad esso si riconduce la vasta problematica dell’attribuzione del risultato d’esercizio. Il periodo dell’individuazione del periodo amministrativo di competenza degli accadimenti aziendali deriva dal fatto che per parte di essi si verifica uno sfasamento temporale fra la manifestazione economica e quella numeraria, ossia non si ha coincidenza fra il tempo in cui si manifestano i componenti reddituali e il tempo in cui tali componenti sono contabilizzati.

Come noto, la rilevazione contabile di un’operazione contabile avviene nel momento della sua manifestazione numeraria, per cui può succedere che questa venga attribuita ad un esercizio cui

economicamente non compete, con la necessità di una sua opportuna rettifica in sede di formazione del bilancio consolidato⁴³.

Il legislatore ha prescritto l'imputazione dei componenti positivi e di quelli negativi di reddito nel periodo amministrativo di riferimento, indipendentemente dal momento monetario, ma non ha chiarito il concetto di competenza economica e per ciò risulta pertanto opportuno ricorrere alla dottrina per ricavarne una definizione. In particolare, i costi si reputano di competenza di un determinato esercizio quando il servizio, offerto dal fattore produttivo ha dato in tale periodo la sua utilità o, comunque, l'ha esaurita⁴⁴. Analogamente, ma invertendo i termini, ciò vale per i ricavi i quali devono essere relativi a fatti di gestione completamente espletati ai fini del reddito, per cui vanno a ricostruire costi di operazioni già chiuse.

Tuttavia non è sufficiente far riferimento al criterio dei servizi utilizzati per indicare la competenza dei costi, così come per indicare quella dei ricavi non basta parlare di servizi ceduti ma occorre che vi sia anche una correlazione economica fra il valore della produzione ceduta e il valore dei fattori impiegati per ottenerla. A tal fine è necessario osservare lo svolgimento dei processi produttivi, nel senso che:

- i ricavi rivenienti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi vanno iscritti nell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio, ossia il passaggio di proprietà o è stato prestato il servizio. Tale momento si individua convenzionalmente nel momento della spedizione della merce o in quello in cui è stata completata la prestazione del servizio;
- i costi devono essere correlati ai ricavi di competenza di cui al punto precedente, contrapponendo a tali ricavi i soli costi sostenuti o da sostenere per il loro conseguimento.

I costi che al contrario non siano correlabili ai ricavi e quelli che esauriscono la propria utilità nell'esercizio o di cui viene meno o non è valutabile la futura utilità, sono da considerare di competenza del periodo amministrativo in cui sono stati sostenuti o di quello in cui si accerta il venir meno delle condizioni che avevano condotto al loro differimento.

Se questo è quanto enuncia la dottrina e la prassi contabile italiana in merito alla competenza, sulla base dei principi contabili internazionali⁴⁵:

⁴³ L. Rinaldi in "Il bilancio d'esercizio e i principi contabili" – Isedi evidenzia il carattere convenzionale del momento in cui rilevare l'operazione "legato alla disponibilità di un' idonea documentazione, da cui risultino i dati necessari per comporre la relativa annotazione contabile".

⁴⁴ De Minco in "Lezioni di ragioneria. I fondamenti economici della rilevazione del reddito" – Pironti afferma che " il costo sarà gravato in tutto o in parte, o non sarà affatto gravato, a seconda che l'utilità sia stata in tutto o in parte o per niente impiegata nell'esercizio stesso per dar luogo a ricavi che in quell'esercizio si sono prodotti e al quale sono stati attribuiti".

⁴⁵ Cfr. IAS 18 "Ricavi".

- i ricavi sono imputati al conto economico quando danno origine ad un aumento di futuri benefici economici, sia attraverso l'incremento delle attività attraverso il decremento delle passività e sono misurabili in modo attendibile
- i costi sono imputabili al conto economico quando danno origine ad un decremento dei futuri benefici economici, sia attraverso il decremento delle attività sia attraverso l'incremento delle passività, e sono misurabili in modo attendibile.

Per la determinazione dei costi non basta una semplice correlazione con i ricavi, ma tale correlazione deve essere di natura diretta (è il caso dei ricavi di vendita relativi ai costi sostenuti per produrre il bene venduto). Nei casi in cui la correlazione non può essere diretta, allo si procede ad una imputazione razionale e sistematica, cioè in modo indiretto.

Continuità aziendale (going concern principle). La redazione del bilancio, sia esso d'esercizio o consolidato, deve avvenire con il presupposto che l'azienda continui la propria attività nel tempo. Nel caso in cui la continuità aziendale dovesse venir meno o vi fossero gravi incertezze in futuro sulla vita dell'impresa, gli amministratori sarebbero tenuti a darne informazione in bilancio.

Caratteristiche qualitative (qualitative characteristics of financial statements)

Comprensibilità (understandability). Si fa riferimento al fatto che il bilancio deve informare in modo chiaro e intelligibile gli utilizzatori, partendo dal presupposto che questi abbiano conoscenze in materia economico-aziendale. La chiarezza di solito viene collegata agli schemi di bilancio e alla capacità degli stessi di fornire un quadro il più possibile dettagliato e completo⁴⁶.

Significatività (relevance). La significatività implica la capacità di influenzare le decisioni economiche dei lettori del bilancio, supportandoli nella valutazione degli accadimenti passati, presenti e futuri e nella conferma o correzione di loro passate valutazioni. Tale qualità dell'informazione è, peraltro, correlata alla sua natura ed alla sua rilevanza quantitativa, nel senso che un'informazione è rilevante se la sua omissione, o la sua imprecisa rappresentazione, può influenzare le decisioni economiche prese sulla base dei bilanci.

Rilevanza (materiality). Si definisce rilevante l'informazione la cui mancata rappresentazione o non correttezza fa cambiare in peggio i comportamenti di un operatore economico. Essa ha un maggiore

⁴⁶ Nel Framework dello IASB al par. 25 si legge "an essential quality of the information provided in financial statements is that it is readily understandable by users. For this purpose, users are assumed to have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and a willingness to study the information with reasonable diligence."

o minore peso sul bilancio in base alla portata dell'informazione o della sua cattiva rappresentazione. I principi internazionali non distinguono tra rilevanza e significatività: stabiliscono che gli importi rilevanti devono essere illustrati separatamente, quelli invece irrilevanti possono essere aggregati secondo natura o propria funzione. La rilevanza è un concetto relativo, per cui non è detto che valori di importi elevati debbano essere definiti rilevanti. La rilevanza riguarda, infatti, non solo l'aspetto quantitativo, ma anche quello qualitativo (funzione e natura).

Attendibilità (reliability). L'attendibilità misura la qualità delle informazioni espresse in bilancio: dunque "attendibilità" si ha quando tali informazioni sono prive di errori di rilievo e indenni da pregiudizi ed impropri condizionamenti, al punto che possono essere considerate dagli utilizzatori come fedele rappresentazione della realtà aziendale⁴⁷. Spesso viene confusa con la significatività, ma differisce da essa perché non considera la rilevanza delle operazioni bensì la loro coerenza e corrispondenza con i fatti che le hanno determinati. Come già ricordato schematicamente, l'attendibilità è, a sua volta articolata nei seguenti principi:

- **rappresentazione fedele (faithful representation).** Si tratta di un principio fondamentale per l'attendibilità; esso si basa sull'applicazione non distorta dei criteri di valutazione e rappresentazione del bilancio. Come si legge nello IAS 1 "i bilanci devono rappresentare attendibilmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa". La rappresentazione è tanto più fedele quanto più i principi sono applicati in maniera corretta.
- **prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form).** Questo principio prevede che le operazioni devono essere iscritte nel rispetto della sostanza e non in base all'aspetto formale⁴⁸;
- **neutralità (neutrality).** Questo principio si basa sul presupposto che un'informazione in bilancio non deve essere gravata da condizionamenti o pregiudizi di qualsiasi genere. La neutralità non è un concetto assoluto, per cui non si può definire che i dati di bilancio siano neutri al 100%, ma è fondamentale che siano esposti in base ad obiettivi definiti e imparziali per i diversi destinatari del bilancio;
- **prudenza (prudence).** Il principio della prudenza è legato al fatto che nel bilancio d'impresa sono presenti sia valori determinati sia valori legati ad un dato livello di incertezza. Esso costituisce, in primo luogo, la base di riferimento per la valutazione dei singoli elementi del

⁴⁷ In merito nel Framework al paragrafo 31 si legge "information has the quality of reliability when it is free from material error and bias and can be depended upon by users to represent faithfully that which it either purports to represent or could reasonably be expected to represent"

⁴⁸ Per quanto concerne specificatamente il presente lavoro questo principio trova applicazione nel bilancio consolidato in quanto è alla base della distinzione del concetto di controllo, inteso non solo come possesso di partecipazione (forma) ma di benefici che la controllante trae dalla controllata (sostanza). Specifici approfondimenti sono oggetto della seconda parte del presente lavoro.

capitale e si concretizza nella scelta del più basso dei possibili valori per le attività e del più alto per le passività. In particolare, il valore da attribuire ai componenti attivi del patrimonio è il minore tra il costo storico (acquisto e produzione), il valore corrente di mercato (alla data di chiusura del bilancio) e quello di presumibile realizzo; per i componenti passivi la scelta ricade, invece, sul maggiore fra il valore nominale e quello di presumibile realizzo. Il rispetto del principio di prudenza comporta che i risultati economici di esercizio non siano fittizi e che, pertanto, siano contabilizzabili esclusivamente i componenti positivi effettivamente consumabili senza pregiudicare l'integrità economica del capitale e, quindi, senza compromettere la futura redditività dell'azienda⁴⁹.

- **completezza (completeness)**. Questo principio è spiegato facendo riferimento al fatto che un'informazione è attendibile se completa, ossia se è in grado di soddisfare le necessità espositive del bilancio e di conseguenza degli stakeholder, nei limiti rappresentati dalla rilevanza e del costo. Un'omissione può rendere l'informazione falsa e fuorviante, perciò inattendibile e priva di significatività⁵⁰.

Comparabilità (comparability). Nel rispetto del principio della comparabilità, l'utilizzatore deve essere posto in grado di comparare i bilanci attraverso il tempo (prendendo a paragone i bilanci della stessa impresa, ma di periodi amministrativi diversi) ed attraverso lo spazio (ossia con quelli di altre imprese). Condizione fondamentale per un'effettiva comparabilità è che l'utilizzatore venga adeguatamente informato delle tecniche contabili adottate nei bilanci, delle eventuali variazioni intervenute e dei conseguenti effetti, anche perché l'esigenza della comparabilità non dovrebbe essere confusa con la mera uniformità e non dovrebbe quindi essere di impedimento all'introduzione di miglioramento nei principi contabili adottati. Alla base del principio della comparabilità si pone il costante utilizzo nel tempo dei criteri di valutazione ed esposizione. Questo principio non deve essere confuso con il concetto di rigidità, in quanto la comparabilità non enuncia un obbligo bensì richiede che nei bilanci siano messi a confronto i valori dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente.

Continuità di presentazione dei valori (consistency of presentation). Questo principio si basa sul presupposto che debbano essere mantenuti costanti nel tempo i principi applicati in bilancio. Sono ammesse deroghe alla continuità di applicazione solo se:

⁴⁹ Dezzani-Pisoni-Puddu in "Il bilancio e la IV direttiva CEE" – Giuffrè affermano che "l'indicato principio della prudenza non deve però rappresentare l'arbitraria riduzione dei redditi e di patrimonio, ma deve essere una qualità dei giudizi a cui deve uniformarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio, specialmente in relazione alle incertezze ed ai rischi connessi con l'andamento operativo aziendale".

⁵⁰ Cfr. Framework for preparation and presentation of financial statements al paragrafo 38.

- un cambiamento significativo nella natura delle operazioni dell'impresa o una revisione della struttura del bilancio dimostri che un'altra presentazione o classificazione sia appropriata ai sensi delle indicazioni presenti nello IAS 8;
- una modifica della presentazione sia richiesta da un principio contabile internazionale o da un'interpretazione.

In caso di deroga alla continuità, lo IAS 8 impone come trattamento contabile l'applicazione retroattiva, ossia all'estensione del nuovo principio anche ai bilanci precedenti per assicurare la comparabilità dei dati.

Divieto di compenso di partite (offsetting). Non è permesso alcun tipo di compensazione tra i valori di bilancio se non espressamente previsto da un principio contabile internazionale. Possono essere compensati valori che rientrino nella sostanza della stessa operazione. I valori rilevanti devono, comunque, essere valutati separatamente.

6. Normativa relativa all'applicazione dei principi contabili internazionale IAS/IFRS nei bilanci consolidati

In Italia è stato il D. Lgs 38/2005 che ha disciplinato come di seguito riportato le opzioni di utilizzo dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato da parte delle società italiane:

- a) Società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati
 - redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dal 2005;
 - redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dal 2006.
- b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
 - redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005;
 - redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2006.
- c) Banche italiane; società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società iscritte nell'albo di cui all'art 107 del D.Lgs n. 385 del 1.9.1993, istituti di moneta elettronica

- redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dal 2005;
 - redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dal 2006.
- d) Imprese di assicurazione
- redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005;
 - se emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e non redigono il bilancio consolidato, dovevano redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2006.
- e) Società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere precedenti, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto
- hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005⁵¹.
- f) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti che redigono il bilancio consolidato
- hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005;
 - se esercitano l'indicata facoltà, hanno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità dei principi contabili internazionali dall'esercizio 2005.
- g) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti incluse nel bilancio consolidato delle società di cui alla precedente lettera f)
- hanno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005
- h) società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti non incluse in un bilancio consolidato
- i) hanno facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali: per questi soggetti il legislatore ha rinviato al momento in cui verrà individuato il primo esercizio di applicazione mediante Decreto del ministero dell'Economia e della Finanza ad oggi non ancora emesso;
- j) società che redigono il bilancio in forma abbreviata
- non si applicano i principi contabili internazionali.

⁵¹La norma prevedeva la facoltà di redazione del bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali già per l'esercizio 2005 sia per il caso A), B) C) e E).

I gruppi che non redigono, per obbligo o per scelta, il bilancio consolidato IAS/IFRS continuano ad applicare le regole italiane contenute nel Decreto Legislativo 127/1991 e le disposizioni del principio contabile n. 17 (OIC17).

7. Alcune considerazioni conclusive prima parte

Quanto esposto in questa prima parte del presente lavoro fa emergere la complessità del fenomeno economico costituito dal gruppo e le difficoltà di ricondurlo ad uno schema logico unitario: le indagini sui gruppi possono condurre a generalizzazioni che hanno un valore di prima approssimazione se non sono suffragate da analisi più articolate.

La rete e l'intensità delle relazioni economiche che stabiliscono tra le unità del gruppo e tra queste e le unità ad esso esterne qualificano due aspetti della gestione del gruppo che sono denominate "gestione esterna" e "gestione interna". Sulla base di questa suddivisione si può affermare che i valori del bilancio consolidato sono espressione, talvolta mediata, dei calori sorti negli scambi tra il gruppo e terze economie, mentre i valori sorti negli scambi tra le unità del gruppo, in quanto operazioni della gestione interna, non concorrono a configurare il sistema dei calori del bilancio consolidato.

Per comprendere la sintesi offerta dal bilancio consolidato del profilo reddituale, finanziario e patrimoniale della gestione del gruppo aziendale è necessario articolare ulteriormente l'analisi delle relazioni economiche extra ed infragruppo. Nasce così l'esigenza di configurare l' "area di consolidamento" che identifica, rispetto al generale sistema economico, il complesso delle unità giuridicamente indipendenti che costituiscono il gruppo.

L'area di gruppo la cui trattazione è oggetto della seconda parte del presente lavoro rappresenta quella porzione dello "spazio economico" nella quale è dato osservare lo svolgimento dei processi economici e di combinazione dei processi volti a conseguire le finalità poste da un dato soggetto economico. All'interno dell'area di gruppo si definisce una sub area denominata area di consolidamento che comprende le unità dell'area di gruppo tra le quali è possibile percepire un maggior grado di coesione nello svolgimento dell'attività economica. Questo sottoinsieme di unità economiche si caratterizza, di solito, rispetto al gruppo per l'intensità dei rapporti economici, il volume degli scambi interni e il perseguimento di comuni obiettivi gestionali. L'estensione dell'area di consolidamento è influenzata sia dalla nozione assunta dal gruppo aziendale, sia dalla tipologia del gruppo che riflette condizioni oggettive (grado di interazione tecnico-economico) e soggettive (comportamento direzionale del soggetto di comando) della sua gestione.

La nozione di area di consolidamento ha un ruolo centrale nel processo di rilevazione del risultato economico e del capitale del gruppo. Infatti, il bilancio consolidato, pur se riferito ad un gruppo aziendale, è redatto aggregando analiticamente i valori dei bilanci delle unità dell'area di consolidamento. Esso esporrà i valori sorti negli scambi con unità esterne all'area di consolidamento; per questo motivo, il bilancio consolidato dovrà evidenziare particolari classi di valori che sintetizzano le relazioni economiche tra unità dell'area di consolidamento e, rispettivamente, unità dell'area di gruppo escluse dalla precedente e unità dell'area di interesse economico del gruppo. All'interno dell'area di consolidamento è importante identificare una porzione dell'ambiente economico con il quale il gruppo intrattiene significativi rapporti economici e finanziari e coopera al fine di realizzare determinati obiettivi, funzionali al conseguimento delle sue finalità⁵².

⁵² L. Rinaldi in "L'analisi del bilancio consolidato" – Giuffrè Editore.

LA DEFINIZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO DI GRUPPO
NELLA NORMATIVA ITALIANA E INTERNAZIONALE

1. La definizioni di area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato

La formazione del bilancio consolidato passa attraverso varie fasi riconducibili:

- la prima, di tipo propedeutica, consiste nella determinazione dell'area di consolidamento e nell'avvio di tutto un processo di uniformizzazione delle strutture formali e sostanziali dei singoli bilanci da integrare
- la seconda, essenzialmente più tecnica, consiste nelle operazioni di rettifica ed eliminazione dei vari valori intersocietari.

L'area di consolidamento, delimitata dal relativo perimetro, definisce tutte le imprese i cui bilanci d'esercizio devono essere inclusi nel bilancio consolidato, o meglio, i cui bilanci d'esercizio devono essere presi in considerazione per la redazione del bilancio consolidato. La definizione dell'area di consolidamento che rientra nella prima fase di formazione del bilancio consolidato è la prima operazione che la redazione del bilancio consolidato richiede di affrontare.

Se è pur vero che la nozione di area di consolidamento non necessariamente coincide con la definizione di gruppo data nella prima parte del presente lavoro, è tuttavia necessario considerare che per procedere all'identificazione dell'area di consolidamento non si può prescindere dalla conoscenza del fenomeno da rappresentare, cioè il gruppo. La delimitazione dell'area di consolidamento costituisce, infatti, un momento sequenziale di un processo che trova nella definizione del concetto di gruppo il principio ispiratore originario⁵³: per effetto di una non sempre facile definizione del concetto di gruppo si finisce per rendere l'area di consolidamento coincidente con i confini economici del gruppo stesso, riflettendo l'area di consolidamento nella composizione

⁵³ L. Rinaldi in "L'analisi del bilancio consolidato" – Giuffrè Editore distingue ulteriormente tra i concetto di "gruppo aziendale", "area di gruppo" e "area di consolidamento" definendo le relazioni che intercorrono tra le diverse definizioni individuate.

ed articolazione del gruppo stesso⁵⁴. E' questa un'interpretazione in linea con i principi economico-aziendali che privilegiano la dimensione sostanziale del controllo e che considerano l'impresa inserita nell'area di consolidamento nella misura in cui la capogruppo esercita su di essa il governo economico⁵⁵.

Una diversa posizione rispetto alla precedente è quella che sostiene, invece, l'importanza dei collegamenti giuridico - formali costituiti in prevalenza da legami di tipo partecipativo ma anche da relazioni di natura contrattuale. Il possesso di una partecipazione di maggioranza viene considerata generalmente tra le condizioni necessarie, e spesso sufficiente, perché si presuma l'esistenza di un gruppo. In tal caso, potrebbero essere incluse entro il perimetro oggetto di osservazione solo le unità economiche possedute in misura totalitaria, o tramite partecipazioni di maggioranza assoluta da parte del soggetto economico, prescindendo anche dall'esercizio effettivo del controllo. Un simile approccio al problema potrebbe sembrare più oggettivo rispetto a quello delineato in precedenza perché meno esposto a valutazioni che devono verificare le situazioni di controllo in relazione al riconoscimento della direzione unitaria caratterizzante il complesso economico di gruppo⁵⁶.

Alla presunta maggiore oggettività di tale criterio che riesce a garantire una sufficiente certezza della delimitazione dei confini dei gruppi aziendali, potrebbe corrispondere una scarsa significatività e rilevanza dei risultati a cui esso conduce in quanto l'area di consolidamento deve pur sempre consentire l'espressione completa delle combinazioni e coordinazioni economiche che caratterizzano il gruppo aziendale. In relazione a ciò, non si possono definire i limiti entro cui ricondurre la gestione unitaria del gruppo con riferimenti a caratteri unicamente formali quali la partecipazione totalitaria e/o di maggioranza assoluta, poiché anche gli elementi sostanziali, quali le situazioni/condizioni che esprimono controllo effettivamente esercitato, contribuiscono a rendere significativa l'esclusione delle varie unità economiche. E' per questo motivo che si stanno sempre più affermando tendenze evolutive che promuovono l'allargamento del concetto di controllo, ricomprendendo tutte le situazioni di soggezione a una direzione unitaria, sia che derivano da relazioni legali e formali, sia che scaturiscano da relazioni economico-sostanziali e che contemplano anche una completa inclusione delle unità che gravitano nella sfera del controllo del soggetto economico. Si assiste, così, al tentativo di esprimere compiutamente il fenomeno gruppo nel bilancio consolidato attraverso una graduale identificazione dell'area di consolidamento con l'area di gruppo e dell'area di gruppo con il gruppo stesso^{57 58}.

⁵⁴ M. Pizzo in "L'area di consolidamento nei bilanci di Gruppo" – Cedam.

⁵⁵ C. Teodori in "Il bilancio consolidato" – Giuffrè

⁵⁶ P. Andrei in "Il bilancio consolidato" – Giuffrè.

⁵⁷ C. Sacconi in "L'area di consolidamento" nell'opera "Il bilancio consolidato" – AAVV de Il Sole 24 Ore, afferma che "la generalità degli interventi di regolazione in materia di informazione consolidata di gruppo, siano essi di natura giuridica o professionale, hanno generalmente privilegiato un concetto di gruppo "rappresentabile" basato su una

2. I riferimenti per la formazione dell'area di consolidamento della normativa nazionale e internazionale

Il quadro di riferimento per la redazione del bilancio è composto da regole di natura giuridica, normativa civilistica di derivazione comunitaria, e da pronunciamenti elaborati da organismi privato-professionali (i principi contabili nazionali ed internazionali).

2.1 Il quadro normativo nazionale

La VII direttiva comunitaria rappresenta un'impostazione primaria di carattere istituzionale per la definizione dell'area di consolidamento. L'insieme delle imprese che costituiscono l'area di gruppo viene identificato secondo criteri oggettivi ancorati alle relazioni formali di controllo e dipendenza, in cui rileva un legame di natura partecipativa. L'area di consolidamento, come sottoinsieme dell'area di gruppo, viene a essere delimitata attraverso un'esplicita definizione di casi di esclusione obbligatoria e facoltativa delle imprese controllate.

La VII direttiva comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D. Lgs. 127/1991 che al capo III, intitolato "Bilancio consolidato", contiene le norme relative alla redazione del bilancio di gruppo⁵⁹. Inoltre, il principio contabile numero 17 del 1996 "Il bilancio consolidato" revisionato e rinominato OIC 17, rappresenta la principale fonte interpretativa-professionale sull'argomento.

Le disposizioni comunitarie recepite nel decreto legislativo rappresentano il riferimento normativo principale per la definizione dell'area di consolidamento, mentre al principio contabile nazionale spetta una funzione integrativo - interpretativa sulla base dei principi basilari stabiliti dalla legge.

Nella previsione normativa nazionale l'area di consolidamento non viene definita in base ad un criterio unitario. La nozione di area si evince solo in via induttiva coordinando tra loro due diversi ordini di norme: quelle che identificano i soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato, cioè le

definizione formale del rapporto controllante-controllata così da identificare un'area di gruppo, data dal complesso delle unità giuridicamente indipendenti che rileva ai fini del consolidamento, che costituisce un sottoinsieme di una entità economica "gruppo" potenzialmente più ampia. Inoltre, la previsione dell'esclusione dal consolidamento analitico di unità controllate, per ragioni riconducibili alla presenza di condizioni che limitano il controllo, che compromettono il quadro fedele consolidato o che rendono oneroso il reperimento delle informazioni, concorrono a limitare a un sottoinsieme dell'area di gruppo la stessa area di consolidamento".

⁵⁸ Riguardo tale affermazione è tuttavia necessario considerare anche come, nella normativa italiana, la definizione dell'area di consolidamento potrebbe, per specifici dettati di legge, risultare più ristretta dell'area di gruppo in quanto comprenderebbe le sole controllate incluse nel bilancio consolidate in base ai criteri precisati al paragrafo 5 del presente lavoro, ma non ad esempio le controllate escluse ad esempio per scelta di redazione del bilancio consolidato (le c.d. esclusioni facoltative).

⁵⁹ In particolare la definizione dell'area di consolidamento è regolata dall'articolo 26 del D.Lgs. 127/1991.

imprese controllanti, e quelle che individuano i soggetti passivi, cioè le imprese controllate da includere nell'area di consolidamento.

2.2 Il quadro normativo internazionale

Le norme, i postulati e le regole operative per la redazione del bilancio consolidato secondo la normativa internazionale (IFRS/IAS) sono riconducibili ad una pluralità di documenti che vanno a definire:

- i caratteri generali e i principi del bilancio consolidato IAS/IFRS contenuti nel Framework (Quadro sistematico per la preparazione del bilancio) e nello IAS 1 (Presentazione del bilancio)⁶⁰;
- gli aspetti operativi di redazione e le problematiche ad essa connesse, contenute nello IAS 27 (Bilancio consolidato e partecipazioni in controllate), nello IAS 28 (Contabilizzazione delle partecipazioni collegate), nello IAS 31 (Partecipazioni in joint venture) e nel documento interpretativo SIC 12 (Consolidamento società a destinazione specifica)⁶¹.

L'analisi della definizione dell'area di consolidamento nel bilancio consolidato che verrà fatta nel seguito, distinta tra normativa nazionale e a quella internazionale, sarà impostata considerando:

- "i soggetti attivi dell'area di consolidamento", cioè le controllanti/capogruppo obbligate alla redazione del bilancio consolidato
- "i soggetti passivi dell'area di consolidamento", cioè le controllate che vanno incluse nel bilancio consolidato.

3. Le controllanti obbligate a redigere il bilancio consolidato nella normativa nazionale

I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato sono individuati dall'articolo 25 del D. Lgs. 127/1991 che dispone "Le società per azione, le accomandite per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'altra impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli presenti. Lo stesso obbligo hanno gli enti di cui all'art. 2201

⁶⁰ Di cui si sono già fatti alcuni riferimenti nella prima parte del presente lavoro.

⁶¹ Per una completa analisi nella introduzione e modifica a livello nazionale dei Principi Contabili Internazionali si veda "Bilancio consolidato dei gruppi quotati" di AA VV – Giuffrè Editore.

del Codice Civile, le società cooperative e le mutue assicurazioni che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata”⁶².

Da una prima lettura di quanto disposto dalla legge, appare immediato che nell’area di consolidamento sono da ricondurre le imprese controllanti qualora presentino la forma di società di capitali.

Di contro, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, non risultano soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti costituite in forma di società individuali, società di persone e associazioni o fondazioni che esercitano attività d’impresa, anche qualora controllino una società di capitali. Il non assoggettamento di queste entità all’obbligo di redazione del bilancio consolidato appare dettato da esigenze di coerenza tra la disciplina del bilancio d’esercizio e quella del bilancio di gruppo⁶³. L’assenza di obblighi di pubblicazione dei bilanci di esercizio in capo a tali soggetti rende impossibile per essi l’obbligo di redigere il bilancio consolidato^{64 65}.

Mentre è rigidamente stabilita dalla legge la forma che deve assumere la capogruppo, la definizione della o delle imprese controllate risulta ampia ritenendosi che ogni impresa rientri nella definizione, indipendentemente dalla forma in cui è organizzata⁶⁶. Possibili controllate sono allora le società di capitali, le società di persona, i consorzi, le joint ventures, le associazioni e le fondazioni che esercitano attività d’impresa, le imprese individuali, le società consortili e le mutue assicurazioni. Le società cooperative, le società di mutua assicurazione e gli enti pubblici che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale e che siano a capo di un gruppo, devono redigere il bilancio consolidato qualora fra le imprese controllate sia almeno una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. L’obbligo sorge solo se i soggetti indicati controllano una o più imprese costituite nella precisa forma delle società di capitale, tuttavia,

⁶² L’ipotesi riportata è stata introdotta dal legislatore italiano avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 4, par. 2, della VII Direttiva, in considerazione della “...diffusione e rilevanza economica, nel nostro Paese, di gruppi controllati da tali imprese”. Questo ampliamento è senz’altro da condividere, specie se si considera che, nel campo delle cooperazioni, vi sono società con scopo mutualistico che operano in vari settori economici del nostro Paese (costruzioni edili, stradali idrauliche; grandi distribuzione, ecc..) con le caratteristiche proprie delle grandi imprese industriali e commerciali.

⁶³ B. Quatraro in “Il bilancio consolidato. L’area di consolidamento” in Rivista dei Dottori Commercialisti – 1992.

⁶⁴ A. Provasoli in “Il bilancio consolidato e lo schema di legge per l’attuazione delle VII direttiva comunitaria” in Rivista dei Dottori Commercialisti – 1988.

⁶⁵ Si rileva che comunque gli enti pubblici economici, pur non avendo alcun obbligo di pubblicare i propri bilanci d’esercizio, sono comunque chiamati a redigere il bilancio consolidato dall’art. 25 del D. Lgs 127/91. Alcuni autori come G. Olivieri in “Osservazioni in margine allo schema di legge per l’attuazione in Italia della settima direttiva” osserva che “la mancata soggezione dei bilanci d’esercizio di tali imprese a oneri di pubblicità potrebbe, semmai, rappresentare una ragione in più per pretendere da parte loro la redazione di conti consolidati, in modo da fornire ai terzi quelle informazioni che gli stessi non possono ricevere aliunde”. Sembra dunque potersi affermare che l’esonero dall’obbligo di consolidamento delle controllanti che esercitano la loro attività in forma individuale o di società di persona, sussistendo le altre condizioni sancite dalla legge, risulta come afferma G. Olivieri di “ardua giustificazione e di dubbia opportunità”.

⁶⁶ C. Caratozzolo in “Il bilancio consolidato di gruppo” – Giuffrè - afferma che “deve trattarsi, comunque, di imprese commerciali obbligate alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio”.

risultano ricomprese nell'area di consolidamento, e concorrono alla formazione del consolidato, anche le imprese non organizzate in forma di società di capitale, non avendo la legge posto limitazioni a riguardo.

Secondo quindi il decreto legislativo non ogni società inserita in un gruppo in posizione dominante è obbligata alla redazione del bilancio consolidato: solo le società di capitali e altre forme giuridiche minori sono interessate dalla previsione normativa. Il legislatore italiano ha optato per l'identificazione dei gruppi chiamati a redigere il bilancio consolidato su un criterio basato sulla "forma di società di capitali per le controllanti", salvo poi estendere l'obbligo di redazione del consolidato anche a capogruppo esercitate in una delle forme indicate nel comma 2 dell'articolo 25.

3.1 In particolare: le controllanti esonerate

Il D.Lgs. 127/91 ha voluto imporre l'obbligo di redigere il bilancio consolidato ad una determinata categoria di soggetti identificabili in ogni impresa rientrante nelle previsione dell'articolo 25, la quale si trovi in posizione di controllante nei confronti di una o più altre imprese, sulla base delle definizioni di controllo desumibile dall'articolo 26. La normativa consente, per differenza, di ricavare la categoria dei "non soggetti" che, di fatto, risultano esonerati dall'obbligo informativo. Un ulteriore insieme di soggetti esonerati viene espressamente richiamato nel testo giuridico all'articolo 27. Ragioni riconducibili a minori esigenze di tutela dei terzi, dovute alle contenute dimensioni del gruppo da rappresentare e alla presenza e disponibilità di informazioni aggregate cui attingere per conoscere la situazione economica-finanziaria di un sottogruppo, portano alla definizione dei due casi in cui un gruppo, e per esso la controllante altrimenti obbligata, non è tenuto alla preparazione del consolidato.

L'esonero si riferisce a particolari tipologie di gruppi: i gruppi di modeste dimensioni e i sottogruppi appartenenti a un gruppo maggiore che già redige il consolidato. Per questi gruppi, tuttavia, rimane implicitamente valida la possibilità di produrre il documento consolidato, volendo l'esonero rappresentare un'agevolazione di carico contabile per il gruppo e non un divieto alla presentazione di informazioni economico-finanziarie consolidate dello stesso.

L'esonero per i gruppi di dimensioni limitate⁶⁷. Il primo caso di esonero è previsto nel caso in cui, prendendo in esame i bilanci della controllante e di tutte le controllate, non siano stati superati, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti limiti:

- totale degli attivi degli stati patrimoniali pari a € 17.500.000

⁶⁷ I limiti di seguito riportati sono quelli previsti dal D. Lgs 173/2008 che ha modificato l'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 con decorrenza a partire dall'esercizio 2009.

- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio pari a € 35.000.000
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 250 unità.

L'esonero non vale se la controllante o una delle controllate hanno emesso titoli quotati in borsa.

Per l'applicazione dell'esonero in questione l'insieme delle imprese da consolidare, costituito dalla controllante più le controllate, non deve superare un dato volume dimensionale definito attraverso due grandezze economiche, l'ammontare delle consistenze patrimoniali e di fatturato e una grandezza fisica, ossia il numero dei dipendenti. La misura patrimoniale è data dalla somma delle attività presenti nei diversi stati patrimoniali, mentre dei conti economici vanno sommati gli importi della prima voce relativa ai ricavi delle vendite e delle prestazioni e dunque il fatturato della gestione caratteristica⁶⁸.

La disposizione dell'articolo 27 pone comunque i seguenti problemi interpretativi:

- con riferimento a quali bilanci debbano essere computati i primi due limiti e se si debba tener conto delle "eliminazioni" proprie del consolidato
- se i bilanci da consolidare debbano essere redatti con criteri uniformi
- che natura debbano avere i titoli "quotati".

Per quanto riguarda i bilanci ai quali riferirsi, essi sono quelli che dovrebbero essere presi in esame ai fini del consolidamento, senza operare le eliminazioni delle poste reciproche risultanti dalle operazioni infragruppo come precisa la stessa relazione ministeriale. Del resto sarebbe illogico imporre l'esecuzione di una parte della procedura di consolidamento effettuando le eliminazioni infragruppo per poi scoprire che non vi è l'obbligo di redigere il bilancio consolidato. Dunque, occorre effettuare la somma pura e semplice del totale dell'attivo lordo e del totale dei ricavi figuranti nei bilanci di tutte le imprese del gruppo. Nell'ipotesi che qualcuna delle società controllate chiuda l'esercizio ad una data diversa da quella della capogruppo, dovrà essere preso in esame il bilancio (approvato) dell'esercizio immediatamente precedente, senza dover redigere un bilancio intermedio. Alcuni autori⁶⁹ ritengono eccessivo obbligare la controllante alla compilazione di un apposito bilancio, se risulta già l'insussistenza dell'obbligo di redigere il consolidato.

In riferimento alla sussistenza o meno dell'uniformità dei bilanci, al fine di stabilire se si debba o meno redigere il consolidato, diversi autori⁷⁰ ritengono che questo obbligo non sussista. Sarebbe veramente strano costringere la controllante a svolgere una serie lunga e faticosa di operazioni di "uniformazione" delle valutazioni e degli schemi di bilancio che poi risultassero del tutto inutili perché il gruppo non supera i limiti dimensionali. L'accertamento della sussistenza o meno

⁶⁸ Il riferimento è alla posta A 1) dello schema di conto economico civilistico (articolo 2425 del Codice Civile).

⁶⁹ Cfr M. Caratozzolo in "Il bilancio consolidato di gruppo" - Giuffrè e M. Livatino in "Imprese esonerate dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato ed imprese escluse dall'area di consolidamento. Riflessioni sul decreto di attuazione in Italia della VII direttiva CEE" in Rivista dei Dottori Commercialisti - 1993.

⁷⁰ Cfr M. Caratozzolo in "Il bilancio consolidato di gruppo" - Giuffrè.

dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato deve essere compiuta in modo agevole e rapido, senza l'imposizione di una procedura lunga e defatigante che non potrebbe essere giustificata.

Infine, per quanto riguarda il problema riguardo alla natura, debbano avere i titoli "quotati" è opinione comune che la volontà del legislatore il riferimento fosse sia a titoli rappresentativi di quote di proprietà del capitale proprio sia di debito. La ratio di tale soluzione consiste nel non concedere l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato alle imprese che fanno appello al pubblico risparmio data l'importanza informativa che il documento riveste in tali casi⁷¹.

L'esonero per le "subholding". Un secondo caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato riguarda le sub-holding, cioè l'impresa che controlla un sottogruppo e che risulta a sua volta controllata da una capogruppo di ordine superiore. In riferimento a ciò la disciplina del D.Lgs. 127/1991 si basa sui seguenti principi:

- l'esonero spetta alla subholding quando la sua controllata è titolare di oltre il 95% delle sue azioni o quote, oppure, in ipotesi di percentuale di minore entità, quando la redazione del bilancio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio, non venga richiesta da tanti soci che rappresentano il 5% del capitale;
- l'esonero è subordinato a due condizioni:
 - o che l'impresa controllante, che può essere un'impresa nazionale o un'impresa soggetta al diritto di uno stato membro della CEE, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato in base alle norme del proprio paese
 - o che la subholding esonerata non abbia emesso titoli quotati in borsa;
- la nota integrativa al bilancio d'esercizio della subholding nazionale deve indicare le ragioni dell'esonero e la denominazione e sede della controllante che redige il consolidato;
- la subholding esonerata deve adempiere agli obblighi di deposito anche del bilancio consolidato.

La ratio dell'esonero per le subholding risiede nell'esistenza di informazioni più ampie di gruppo prodotte da un altro soggetto (la capogruppo superiore) che ricomprendono i dati del sottogruppo della subholding.

L'esonero delle subholding risulta un argomento piuttosto discusso nell'ambito della disciplina sul bilancio consolidato⁷². Ci sono autori che ritengono che "a ogni gruppo dovrebbe corrispondere un

⁷¹ Questa soluzione è anche la più conforme all'art. 6, par. 4 della VII Direttiva che parla di valori mobiliari quotati e non solo di azioni, così come sostenuto da M. Livatino in "Imprese esonerate dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato ed imprese escluse dall'area di consolidamento. Riflessioni sul decreto di attuazione in Italia della VII direttiva CEE" in Rivista dei Dottori Commercialisti – 1993.

⁷² Cfr. C. Saccon in "Il bilancio consolidato" – AAVV Il Sole 24 Ore.

bilancio consolidato e uno solo”⁷³. Diversamente, l’informazione economica di sottogruppo viene ritenuta fondamentale per capire la situazione attuale e le tendenze evolutive, sul piano economico dei gruppi d’imprese, in specie qualora i sottogruppi si caratterizzano per settori omogenei di attività, e, in questa prospettiva, è giudicata negativamente l’ampiezza della facoltà di esonero delle disposizioni comunitarie e nazionali.

Un elemento di rilievo nelle previsioni riguardanti l’esonero della “sottocapogruppo” è dato dalla relazione di controllo esistente tra la stessa e la controllante superiore⁷⁴. Si tratta di un rapporto di partecipazione quasi totalitario previsto per un valore che deve andare oltre il 95% delle azioni o quote della sottogruppo. Infatti, il possesso quasi assoluto identifica una situazione in cui non può esistere una minoranza significativa, prevista almeno pari al 5% delle azioni o quote, e di conseguenza una volontà potenzialmente diversa da quella manifestata dalla maggioranza in merito al ricorso dell’esonero. Qualora il legame partecipativo non si presenti nella misura quasi totalitaria, ma è di entità inferiore, la facoltà di esonero ancora sussiste se le minoranze che rappresentino almeno il 5% del capitale non si esprimono in senso contrario dimostrando in tal modo che una mancata informazione di sottogruppo non pregiudica i loro interessi.

Un ulteriore elemento che concorre a definire l’esonero della “sottocapogruppo” è la presenza di un’informazione adeguata e corrispondente ai dettami della VII Direttiva. A tal fine è necessario che la controllante della sub-holding, il cui bilancio assolve al dovere informativo della “sottocapogruppo”, sia assoggetto al diritto italiano o a quello di un altro Stato Membro dell’Unione Europea: l’esonero non agisce se la controllante è sottoposta al diritto di un altro Stato non comunitario.

Un ulteriore problema interpretativo della norma si pone con riferimento alla possibilità di esonero di sub-holding controllanti in gruppi strutturati su più livelli intermedi. Il dubbio riguarda la possibilità di esonero dalla redazione del consolidato di sottogruppo per l’impresa controllante-controllata, qualora il bilancio più vasto, che comprende anche la situazione economica-finanziaria, non risulti essere quello della controllante superiore, anch’essa esonerata, bensì quello dell’impresa madre da cui risulta indirettamente controllata. L’interpretazione prevalente ritiene che sia sufficiente che una qualsiasi delle controllanti superiori dell’impresa sub-holding, considerate ai fini della possibilità di esonero, soddisfi tutte le condizioni previste affinché alla “sottocapogruppo” sia consentita la facoltà di esonero: fondamentale per il medesimo è che il sub-consolidato sia già compreso in un altro più ampio redatto da un’impresa con sede nell’Unione Europea secondo la regolamentazione comunitaria.

⁷³ G.E. Colombo, G. Olivieri in “Il bilancio consolidato” in Trattato delle società per azioni – Utet 1994.

⁷⁴ Cfr C. Saccon in “Il bilancio consolidato” – AAVV Il Sole 24 Ore.

4. Le controllanti incluse nell'area di consolidamento: il concetto di controllo nella normativa italiana

Al fine di comprendere quali siano i soggetti da includere nell'area di consolidamento (soggetti passivi) in quanto controllati da una società che per i motivi prima esposti deve redigere il bilancio consolidato, si deve prendere in considerazione l'articolo 25 del D.Lgs. 127/91 che stabilisce che il bilancio consolidato, ossia il bilancio che consolida integralmente l'attivo, il passivo e i componenti del conto economico, debba essere preparato come regola generale dalle società che controllano, direttamente e indirettamente, un'impresa. Successivamente è l'articolo 26 che precisa la nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto⁷⁵) e 2 (controllo di fatto⁷⁶), 1° comma dell'articolo 2359⁷⁷ del Codice Civile, e in parte prevedendo le due fattispecie specifiche dell'influenza dominante derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci. Il rinvio ai numeri 1 e 2, 1° comma del citato articolo e, quindi, al dominio derivante dal controllo di diritto o di fatto che scaturisce dalla disponibilità dei diritti di voto, esclude sia la fattispecie dei cosiddetti gruppi orizzontali e della direzione unitaria prevista dalla direttiva comunitaria, sia le situazioni di controllo basate sui particolari vincoli contrattuali di cui al punto 3, primo comma dello stesso articolo 2359.

Più in generale, l'attuale disposto normativo esclude tutte le situazioni in cui il coordinamento o la direzione unitaria delle imprese, pur ravvisabile in situazioni di fatto, non è basato su vincoli giuridici obiettivamente rilevabili (per esempio esercizio del diritto di voto). Quanto alle caratteristiche intrinseche che deve presentare il controllo ai fini dell'obbligo di consolidamento, è opinione diffusa in dottrina che esso debba essere:

- stabile nel tempo, ovvero non deve trattarsi di un rapporto di controllo transitorio o occasionale;

⁷⁵ Il controllo di diritto si consegue con la "disponibilità" della maggioranza dei voti che possono essere esercitati nell'assemblea ordinaria, disponibilità sia diretta, a seguito della titolarità di una corrispondente quota di partecipazione, sia indiretta, a seguito del possesso a mezzo di società controllate, di società fiduciarie e di persone interposte (controllo indiretto). Fondamentale risulta la disponibilità dei diritti di voto e non solo il possesso della partecipazione: il controllo spetta in sostanza a tutti coloro che possono esercitare il diritto di voto in assemblea a prescindere dalla titolarità delle quote o azioni.

⁷⁶ Il controllo di fatto si esercita con la disponibilità diretta o indiretta di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria di un'altra società. Non è necessaria la maggioranza essendo sufficiente anche una partecipazione minoritaria purché sia in grado di assicurare la maggioranza di voti e quindi di influire in maniera determinante sulla formazione delle deliberazioni assembleari. Maggioranza che non deve essere episodica e transitoria, bensì duratura e riferita se non a tutte, almeno alle deliberazioni più importanti.

⁷⁷ L'articolo 2359 del Codice Civile recita: "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi...."

- autonomo, nel senso che l'esercizio dei diritti di voto non deve dipendere dalla collaborazione o dall'alleanza con altri soggetti indipendenti.

Oltre alle ipotesi di controllo di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 2359 sin qui commentate, l'art. 26 del citato decreto dispone al 2° comma che sono considerate controllate:

- a) le imprese in cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;
- b) l'impresa in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

In riferimento al contratto di dominazione di cui al precedente punto a), in virtù del quale una società si sottopone all'influenza dominante di altra società, questo non è previsto dal nostro ordinamento societario, ed anzi sembrerebbe essere in contrasto con i principi sui quali esso si basa⁷⁸. Tale ipotesi sembrerebbe essere stata introdotta nel nostro ordinamento per il caso di controllata con sede in paesi che ammettono il contratto di denominazione, che abbia stipulato con la controllante italiana un contratto di tale tipo. Analoga conclusione vale per il controllo esercitato in virtù di clausole statuarie.

In merito al punto b), è opinione altrettanto diffusa in dottrina che possa trattarsi anche di sola maggioranza relativa, esercitata in virtù di accordi tra soci nella cui specie possono rientrare tutte le pattuizioni il cui fine sia quello di attribuire a uno solo degli azionisti il controllo della maggioranza.

Quest'ultimo punto richiama la problematica generale (riconducibile anche al controllo di fatto di cui al punto 2 dell'articolo 2359) connessa alle difficoltà di accertamento delle situazioni in cui una partecipazione di minoranza consente di esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria.

L'accertamento di tale situazione dipende anzitutto dalla constatazione del grado di polverizzazione delle partecipazioni, e di conseguente assenteismo dei piccoli azionisti dall'assemblea: è chiaro che se, per anni, all'assemblea ordinaria non si raggiunge la presenza (in proprio o per delega) del 70% delle azioni con voto, una partecipazione del 40% basta a consentire l'esercizio dell'influenza dominante. E, in una situazione di questo tipo, l'esistenza di un sindacato di voto tra azionisti portatori del 40% dei voti, nel quale l'azionista soc. X disponga di oltre la metà dei voti sindacati, fa sì che la società X sia controllante.

A confermare il giudizio che una società, pur con una partecipazione non di maggioranza assoluta, controlla la maggioranza di fatto dei diritti di voto possono valere anche i seguenti elementi indiziari:

⁷⁸ Si veda però M. Lamandini in "Il "controllo". Nozioni e tipo" nella Legislazione Economica 1995 e sul contratto di dominazione cfr. L.A. Bianchi in "I contratti d'impresa del diritto dei gruppi tedeschi: valutazioni e problemi" in Rivista Societaria, 1984.

- la società ha nominato la maggioranza degli amministratori in carica;
- la società esercita con continuità il controllo operativo e finanziario dell'altra società.

Tali situazioni, che non devono avere carattere temporaneo, vanno comunque associate alla disponibilità sufficientemente ampia ancorché inferiore alla maggioranza assoluta, dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria.

5. Le controllanti escluse dall'area di consolidamento

Il decreto legislativo 127/1991 identifica quattro casi per i quali può essere esercitata la facoltà di esclusione di una controllata dal consolidamento analitico. L'articolo 28 considera la possibilità di escludere le controllate per la loro irrilevanza ai fini della rappresentazione, per la presenza di restrizioni significative all'esercizio del controllo, per eccessiva onerosità nel reperimento delle informazioni nonché per la temporaneità del controllo⁷⁹.

Irrilevanza della controllata. La prima ipotesi di esclusione facoltativa è prevista nel caso in cui l'inclusione nell'area di consolidamento della controllata risulti irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Le valutazioni sull'irrilevanza della controllata si deve fare facendo riferimento a parametri quantitativi quali il totale dell'attivo, del patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici, garanzie, impegni, contratti e ogni altra informazione che, se portata a conoscenza di terzi, potrebbe essere suscettibile di modificare la lettura della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso. E' necessario, tuttavia, che tale valutazione di tipo oggettivo venga accompagnata anche da valutazioni che considerino altri aspetti quali:

- il complesso delle esclusioni per irrilevanza. Il giudizio di non rilevanza va formulato sia con riferimento alla singola impresa, sia all'insieme delle imprese ritenute scarsamente significative, perché la considerazione di più situazioni modeste potrebbero rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un aggregato aziendale composto da un considerevole numero di imprese, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. La condizione di non significatività potrebbe sussistere anche a due a due, ovvero a tre a tre. In questa situazione ci si domanda se il redattore del bilancio

⁷⁹ Con il recepimento della Direttiva UE 2003/51, il D. Lgs. ha modificato l'articolo 28 del d. Lgs. 127/91 non contemplando più l'ipotesi di esclusione obbligatoria delle controllanti che svolgono attività dissimile rispetto al gruppo di appartenenza.

consolidato possa scegliere singolarmente quali impresa o quali combinazioni di imprese escludere da consolidamento. La risposta deve essere negativa poiché la facoltà accordata al decreto non può risolversi nella concessione di un mero arbitrio a beneficio del redattore del consuntivo di gruppo⁸⁰;

- elementi qualitativi da considerare. Non si può far riferimento a soli elementi quantitativi nella valutazione di esclusione ma si devono prendere in considerazione anche altri aspetti più prettamente qualitativi che potrebbero indurre a non escludere un'impresa per irrilevanza, quali, per esempio, la posizione strategica che la stessa assume all'interno del gruppo. Si pensi ad esempio alla controllata in cui sono concentrate tutte le attività di ricerca scientifica e tecnica: qualora, per le ridotte dimensioni, tale controllata non venisse consolidata sfuggirebbe la conoscenza delle risorse che l'aggregato ha destinato a tali attività, informazione quest'ultima che assume una particolare rilevanza indipendentemente dall'entità delle stesse risorse.

In sostanza, la valutazione della sussistenza della rilevanza, sia quantitativa che qualitativa, va effettuata caso per caso.

Limitazioni nei diritti di voto della controllante. Il secondo caso di esclusione facoltativa di una controllata dal consolidamento è previsto sempre dall'articolo 28 che configura il caso in cui l'esercizio effettivo dei diritti della controllante sia oggetto a gravi e durature restrizioni. L'ipotesi riguarda il caso di una capogruppo che non è più nelle condizioni di esercitare la sua azione di governo economico sulla consociata e tale restrizione riguarda una delle caratteristiche fondamentali del controllo sotto il profilo economico, e cioè la possibilità di esercitarlo in modo effettivo: non può essere considerato, ai fini dell'esclusione, il solo rischio del verificarsi della restrizione⁸¹.

La restrizione che la normativa richiama deve avere la caratteristica della "gravità" e deve essere "duratura" nel senso che la situazione presenti un'alta probabilità a perdurare nel tempo così da rendere pregiudicata in maniera stabile la possibilità di controllo.

Le fattispecie a cui si fa riferimento nel definire le gravi e durature restrizioni riguardano:

- l'assoggettamento della controllata a procedure concorsuali, salvo che il gruppo non rientri nella fattispecie delle grandi imprese in crisi o di altro provvedimento legislativo che

⁸⁰ M. Livatino in "Imprese esonerate dall'obbligo di redigere il consolidato" in rivista dei Dottori Commercialisti-1992.

⁸¹ Come riporta M. Livatino in "Imprese esonerate dall'obbligo di redigere il consolidato" in rivista dei Dottori Commercialisti-1992 "Il rischio deve costituire informativa supplementare fornita in nota integrativa, ma certo non è causa di esclusione, quando anche considerazioni di carattere prudenziale potrebbero consigliare un differente trattamento"

comporti il consolidamento. Se la procedura concorsuale comporta la liquidazione l'esclusione deve ritenersi obbligatoria;

- casi in cui l'impresa controllata nei confronti della quale siano in corso procedimenti di espropriazione o nazionalizzazione e, per l'impresa operante all'estero, anche provvedimenti che vietano il rimpatrio di capitali e dividendi;
- casi in cui per l'impresa controllata estera sussistano rischi di natura politica tali da limitare di fatto il controllo.
- Infine, sono da considerare le due fattispecie del sequestro conservativo giudiziario del pacchetto di controllo e della concessione, da parte della capogruppo, delle azioni in pegno, usufrutto o riporto per un lungo periodo di tempo.

Impossibilità di ottenere le informazioni. Le difficoltà alle quali fa riferimento la normativa definite “estremamente limitate” ed “eccezionali” sono due e riguardano:

- la prima, di carattere temporale, consiste nel fatto che le stesse informazioni non possono essere prodotte in tempo utile per il loro inserimento nel consolidato ai fini della sua redazione entro i termini di legge. Si parla in questo caso di mancanza di un'adeguata tempestività nella disposizione delle informazioni in tempi compatibili con la presentazione del bilancio consolidato;
- il secondo ostacolo deve essere rappresentato dagli oneri da sostenere per disporre delle opportune informazioni: qualora tali costi risultino sproporzionati, se valutati in rapporto ai benefici informativi che ne conseguono, allora la consociata può essere esclusa dal consolidamento. Tali spese devono potersi considerare veramente eccessive e ingiustificate, anche con riferimento all'abituale costo di ottenimento delle informazioni rispetto alla fattispecie concreta.

Azioni o quote detenute a scopo di successiva alienazione. In quest'ultimo caso, sono presenti le condizioni che assicurano l'influenza dominante sulla controllata, e dunque i presupposti per un esercizio effettivo del controllo. Tuttavia, lo scopo economico della partecipazione è di realizzare una speculazione anziché di un investimento di lungo periodo. Lo scopo di alienazione deve essere immediato (ossia, presente al momento dell'acquisto della partecipazione) e non eventuale; conseguentemente, la partecipazione deve essere iscritta nell'attivo circolante.

6. Un caso particolare: l'obbligatorietà di redazione del bilancio consolidato nel caso dell'unica partecipazione in joint venture (detenuta al 50%)

Ci si è posti il quesito se, secondo la normativa italiana, è necessario predisporre il bilancio consolidato (e quindi si viene a formare un'area di consolidamento) nel caso di una controllante che partecipa un'unica impresa in joint venture al 50%.

Prima di addentrarci nella questione, è importante premettere che il Codice Civile non fornisce una definizione di “controllo congiunto” o “joint venture”. La *joint venture* è comunque definibile, in generale, come “un'impresa controllata congiuntamente da più imprese” per cui, il concetto di “controllo congiunto” si sostanzia nel diritto dei *venturer* a gestire congiuntamente l'impresa, esercitabile anche con il solo indispensabile consenso, senza la necessità di alcun coinvolgimento attivo nella gestione. Il diritto che costituisce in capo a un *venturer* il potere di esercitare il controllo congiunto deve, però, essere oggettivamente determinabile dagli accordi e/o dalle circostanze, ad esempio, nei casi più comuni, attraverso partecipazioni paritetiche al 50% al capitale della società (con “partecipazioni sottoposte a controllo congiunto”).

Per il concetto generale di qualificazione di “joint venture” a livello di prassi contabile, sono i principi contabili internazionali (IAS 31) che forniscono una definizione più puntuale individuando i caratteri distintivi che si possano presentare affinché una partecipazione possa essere qualificata “a controllo congiunto” (IAS 31 e IFRS 3) o, anche se partecipata al 50%, debba invece essere considerata “controllata” a tutti gli effetti⁸².

Secondo lo IAS 31 la joint venture rappresenta un accordo contrattuale in base al quale due o più parti intraprendono un'attività economica che è sottoposta a controllo congiunto. Per controllo congiunto lo IAS 31 intende la condivisione contrattuale del controllo su un'attività economica ed esiste solo quando le decisioni strategiche, finanziarie ed operative dell'attività richiedono il consenso unanime delle parti che condividono il controllo. Quest'ultimo concetto è stato modificato/integrato all'IFRS 3 il quale precisa che affinché ci sia un controllo congiunto non è sufficiente la presenza di un accordo per la gestione in comune di un'attività, ma è necessario che le decisioni di carattere strategico-finanziario riguardanti l'attività svolta siano adottate con il consenso dei partecipanti che condividono il controllo.

E' importante precisare che spesso possono sussistere situazioni per cui anche nel caso di una partecipazione al 50%, si è in presenza di una situazione di “controllo di fatto” con possibilità di

⁸² Sul concetto si ritornerà nel proseguo del presente lavoro al paragrafo 13.

esercitare “attività di direzione e coordinamento”. Tali situazioni della partecipata farebbe qualificare la partecipazione non più a “controllo congiunto” ma “controllata” a tutti gli effetti.

Lo status di controllo di fatto nel caso di una partecipazione controllata al 50% può essere allora ricondotto a specifiche situazioni che si possono riscontrare, quali:

- esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364 bis del Codice Civile;
- sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: trasmissione di utili o delle perdite, coordinamento della gestione dell'impresa ai fini del perseguimento di uno scopo comune, l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri di scelta degli amministratori o dei dirigenti dell'impresa;
- l'esistenza di diritti di voto potenziali;
- la capacità di vendere, cedere in locazione o dismettere, in qualsiasi modo, i beni della società partecipata;
- la capacità di sottoscrivere contratti o impegni a favore della partecipata.

Fatte queste necessarie premesse, e ritornando al quesito iniziale, il legislatore italiano, introducendo il criterio dell' integrazione proporzionale dall'articolo 37 del D.Lgs. 127/91, ha indirettamente riconosciuto il carattere distintivo delle partecipazioni in imprese controllate congiuntamente, rispetto alle partecipazioni in imprese controllate e collegate.

In tale articolo è riportato che “possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359 terzo comma del codice civile”.

Ed è proprio dall'utilizzo del termine “possono” usato dal legislatore che sembrerebbe aperta la possibilità di redigere il bilancio consolidato in presenza dell'unica società sottoposta a controllo congiunto in considerazione di una non esplicita previsione o obbligo di legge. Tuttavia, come si è analizzato in precedenza in riferimento al concetto di controllo contenuto nel Decreto Legislativo 127/91 e nel Principio Contabile 17 (OIC 17) si fa sostanzialmente sempre riferimento, in ultimo, al caso contemplato dal comma 1 dell'art. 2359 del Codice Civile (controllo di diritto con 50% più

uno dei voti) e prevedendo casi specifici di esclusione dell'area di consolidamento, non contemplando in alcun modo il caso di joint venture.

Per cui, considerando che:

- il legislatore, nel parlare di joint venture, usa il termine “possono” non individuando alcun obbligo e
- che lo stesso D. Lgs 127/1991 e il Principio Contabile 17 (OIC 17) fanno sempre riferimento a situazioni ben definite di inclusione ed esclusione dall'area di consolidamento,

si può concludere che, nel caso di società alla quale fa riferimento l'unica partecipazione sottoposta a controllo congiunto e per questa sussistono tutti i requisiti per essere considerata tale e non di controllo, non sussisterebbero gli obblighi di redazione del bilancio consolidato per cui non si verrebbe a formare, di conseguenza, alcuna area di consolidamento.

7. Le controllanti obbligate a redigere il bilancio consolidato per la normativa internazionale

Nell'ottica di rappresentare il gruppo aziendale come un'entità economica unitaria le norme internazionali in materia di area di consolidamento fondano gli obblighi di inclusione sul presupposto del “controllo”. Tale presupposto funge da vero e proprio “driver operativo”: gli IAS/IFRS infatti affermano che il bilancio consolidato deve comprendere tutte le società che sono controllate, ossia per le quali è possibile, da parte della capogruppo, determinare scelte amministrative e gestionali, nonché ottenere i relativi benefici.

In riferimento al soggetto attivo deputato alla redazione del bilancio consolidato, è necessario premettere che, in applicazione al concetto generale che interpreta il concetto di gruppo come un'entità economica unitaria, i principi contabili internazionali definiscono il bilancio consolidato come lo strumento deputato a rappresentare le caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie di un insieme di aziende, come se ci si riferisse ad una grande azienda⁸³. Sotto il profilo terminologico con “entità” gli IAS/IFRS si riferiscono indifferentemente ad un'azienda singola o ad un gruppo aziendale, e, in questo senso, secondo lo IAS 27, il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo di aziende presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica. Per questi

⁸³ L'imposizione concettuale che sta alla base della redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali è quella dell'“entità”.

motivi, sotto il profilo degli obblighi di redazione, lo IAS 27 impone la redazione del bilancio consolidato alle società che controllano una o più altre aziende.

I principi contabili internazionali, inoltre, non si pongono delle limitazioni sotto il profilo dei caratteri giuridici dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato in quanto prevedono che gli obblighi soggettivi di redazione del bilancio consolidato sono connessi con l'esercizio del controllo realizzato da un'impresa su un'altra, indipendentemente dalle forme giuridiche con cui si presentano i soggetti che rientrano nel concetto di gruppo. In sostanza, per lo IAS 27, una controllata è un'entità anche senza personalità giuridica come nel caso di partnership controllata da un'altra entità (indicata come controllante).

Si può quindi osservare nel quadro generale dei principi contabili internazionali come il concetto di "controllo" da parte di un'altra entità (la cui forma giuridica è indifferente), rappresenta la caratteristica principale per l'individuazione degli obblighi di redazione del bilancio consolidato: nel momento in cui si realizza il controllo da parte di un soggetto su un'altra entità si viene a formare l'"area di consolidamento" con conseguente obbligo di redazione del bilancio consolidato.

8. Le controllate da includere nell'area di consolidamento secondo i principi contabili internazionali: il concetto di controllo

Lo IAS 27 definisce il controllo come "il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sua attività".

Dalla definizione data dallo IAS 27 è evidente l'inclusione sia della nozione di "governance" (cioè il potere di direzione e di gestione dell'impresa duraturo e incondizionato negli aspetti economici e finanziari), sia le sue conseguenze che la governance porta (la finalità della capogruppo di ottenere benefici dall'attività svolta dall'impresa controllata).


Come regola generale è previsto dagli IAS/IFRS che il potere di controllo si realizza quando un'impresa possieda direttamente o indirettamente tramite controllate più della metà dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della controllata (controllo di diritto). Lo IAS 27 in prima approssimazione lega la definizione di controllo di diritto ad una logica presuntiva nel senso che è possibile in casi eccezionali dimostrare che il possesso del requisito della maggioranza dei diritti di voto non costituisca controllo⁸⁴.

⁸⁴ Cfr. AAVV in "Il Bilancio Consolidato IAS/IFRS" – Giuffrè Editore - riporta il seguente esempio del bilancio consolidato Pirelli 2006 che riporta "Sebbene il bilancio di possesso della partecipata Olimpia SpA (80%) sia superiore al 50%, la partecipazione si qualifica come joint venture in virtù delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali. In particolare Pirelli, pur disponendo della maggioranza assoluta dei diritti di voto (80%), non può nominare più di tre amministratori su sei (art. 13 dello Statuto). Inoltre, l'art. 17 dello stesso Statuto prevede che la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il consiglio

MA i principi contabili internazionali vanno oltre il concetto di controllo di diritto prevedendo che il controllo esiste anche quando una controllante possiede una quota corrispondente alla metà, o inferiore, dei voti esercitabili in assemblea e contemporaneamente si trova in una delle situazioni di seguito elencate:

- 1) il controllo di più della metà dei diritti di voto è esercitato in virtù di un accordo con un altro investitore. Secondo lo IAS 27 sono considerate controllate, dunque, le imprese in cui un'altra, pur non possedendone autonomamente la maggioranza dei diritti di voto, riesce a realizzare un'influenza dominante grazie alla sottoscrizione di un accordo con un altro investitore;
- 2) il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa sono esercitate in virtù di una clausola statutaria o di un contratto. In questo caso il requisito del controllo fondato sulla possibilità di esercizio di un'influenza dominante in virtù di una clausola statutaria è comunque vincolata alle situazioni legislative che consentono tali contratti o clausole;
- 3) si ha il potere di determinare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo. La situazione in oggetto si realizza quando, in presenza di clausole statutarie specifiche della partecipata o di altre regole interne, la nomina degli appartenenti all'organo di governo avviene con modalità tale da rendere inequivocabile il rapporto di "dipendenza" di questi soggetti rispetto alla controllante (si pensi ad esempio ai c.d. voti di lista);
- 4) si possiede il potere di indirizzare la maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo. La situazione prevista dallo IAS 27 si può presumere in relazione all'esistenza di un potere di indirizzo che si fonda su dei presupposti giuridicamente definiti (si pensi ad esempio ad un contratto tra società controllante e membri del consiglio di amministrazione della controllata che delega alla rappresentanza, ponendo limiti e vincoli dell'autonomia decisionale dei singoli).

deliberi a maggioranza assoluta dei voti. Infine l'art 12 dello Statuto stabilisce che l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno l'81% del capitale sociale. Tale quorum si applica anche per la validità delle deliberazioni di modifica o eliminazione della clausola del voto di lista per le nomine degli amministratori, nonché per la modifica del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione"



Infine, è necessario considerare che i principi contabili internazionali evidenziano un'altra situazione da tenere in considerazione: quella del "controllo di fatto" con il quale si intende la circostanze nella quale, pur in assenza delle condizioni precedentemente richiamate, di fatto esiste un'influenza dominante. Il concetto di controllo in questo caso è esteso a tutte quelle situazioni partecipative (tipicamente riconducibili alla fattispecie della maggioranza relativa in società quotate ove il flottante è molto frazionato e gli azionisti che lo possiedono non sono organizzati in modo da poter effettivamente esprimere opinioni unitarie) per le quali, anche in assenza di specifici accordi, attribuiscono formalmente la titolarità della maggioranza dei diritti di voto di una società ad un soggetto.

9. Le entità rientranti nell'area di consolidamento per mezzo dei diritti di voto potenziali

A completamento dell'individuazione delle situazioni che definiscono le situazioni di "controllo" definizione nei principi contabili internazionali, si deve considerare un'altra fattispecie, cioè quella dell'esistenza dei diritti di voto potenziali e degli effetti derivanti dal possesso di strumenti di debito o di patrimonio convertibili in azioni o in altri strumenti che attribuiscono diritti di voto.

Tale problematica è legata alla presenza di warrant su azioni, di call options su azioni, di titoli di debito o di capitale convertibili in azioni ordinarie che, se esercitati o convertiti, possono aumentare i diritti di voto a disposizione di un soggetto, o, parallelamente possono ridurre la possibilità di terzi di influenzare le scelte amministrative e gestionali della società.

I diritti di voto potenziali per avere influenza sul controllo di un'entità devono comunque rispettare le seguenti condizioni:


- essere effettivamente esercitabili, ossia sono correntemente esercitabili. Essi non devono essere legati ad un possibile esercizio a partire da una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro. In sostanza, la posizione della società partecipante al capitale di un'altra società si definisce in relazione alla effettiva capacità di esercitare tale potere, a prescindere dal fatto che il controllo sia dimostrato attivamente o sia di natura passiva. Inoltre, i diritti di voto potenziali vengono considerati esclusivamente quando offrono la capacità di esercitare il potere;
- devono essere considerati anche i diritti di voto effettivamente esercitabili posseduti da altre imprese del gruppo;
- devono essere esaminati tutti gli elementi e le circostanze che condizionano i diritti di voto potenzialmente esercitabili. Non deve essere considerata l'effettiva volontà della direzione aziendale o l'effettiva possibilità finanziaria della società ad esercitare i diritti o a convertire gli strumenti che garantiscono la potenzialità dei voti. E' evidente che la capacità di esercitare il potere non esiste se i diritti di voto potenziali non hanno sostanza economica (ad esempio se il prezzo di esercizio è fissato in maniera tale da precludere l'esercizio o la conversione in qualsiasi circostanza possibile).

E' importante ricordare che ai fini della definizione della quota di partecipazione nella società controllata si deve tenere in considerazione unicamente la quota effettiva di diritti di voto potenziali alla data di bilancio. L'esistenza dei diritti di voto potenziali è da rilevare solo ai fini della definizione del controllo, ma non ai fini dell'attribuzione del patrimonio e del risultato di consolidato.

Esempio 1. Le società A, B e C possiedono rispettivamente il 40%, il 30% e il 30% delle azioni ordinarie con diritto di voto all'assemblea degli azionisti della società D. La società A possiede inoltre delle opzioni call esercitabili in qualsiasi momento al fair value delle azioni sottostanti che, se esercitate, le assegnerebbero un ulteriore 20% dei diritti di voto nella società D e ridurrebbero le partecipazioni delle società B e C al 20% ciascuna.

Se le opzioni sono esercitate, A controllerà più della metà del potere di voto. L'esistenza di diritti di voto potenziali comporta il controllo su D da parte di A.

Esempio 2. Si ipotizzi una situazione



in cui:

- a) la società A detiene una partecipazione del 100% in B che a sua volta detiene una partecipazione in C sempre del 100%
- b) che la controllata B ha emesso strumenti finanziari come previsto dall'articolo 2346 del Codice Civile⁸⁵ che permettono ad investitori terzi sottoscrittori di essere in possesso di opzioni che attribuiscono diritti di voto potenziali (rappresentati appunto dagli strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie esercitabili in qualsiasi momento e non sottoposti ad alcun vincolo) e che, se eventualmente esercitati, farebbero decadere dello status di società controllante la società A che si ritroverebbe con una partecipazione inferiore al 2%.

In una situazione simile si prefigura, in senso opposto, quanto previsto dallo IAS 27 in riferimento ai diritti di voto potenziali degli strumenti finanziari. Infatti, nel caso presentato la società A non sarebbe tenuta a considerare nella propria area di consolidamento la partecipazione in B e conseguentemente quella in C, mancandone ai fini degli IAS/IFRS il requisito del controllo di fatto. Infatti, nell'esempio presentato:

- siamo in presenza di strumenti finanziari sottoscritti da investitori terzi

⁸⁵ L'articolo 2346 comma sesto del Codice Civile riconosce la possibilità, alle società per azioni, di emettere particolari tipologie di strumenti finanziari, diverse dalle azioni e dalle obbligazioni, a fronte delle quali ricevere apporti da parte di terzi soggetti o del personale dipendente. Segnatamente, l'articolo in parola così recita: " Resta salva la possibilità che la società a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti (...) ". Dalla lettura della norma, si evince come il legislatore abbia voluto ampliare le modalità di acquisizione dei diversi fattori produttivi necessari allo svolgimento della gestione, nella misura in cui ha permesso alle società per azioni di emettere, oltre ai titoli azionari ed obbligazionari, anche quelli genericamente denominati " strumenti finanziari [...] ", tipizzando in questo modo la varietà e la vastità dei cosiddetti strumenti ibridi Cfr. M. Notari, Azioni e strumenti finanziari: confini della fattispecie e profili di disciplina , intervento presentato al Convegno di Studi sul tema " Verso il nuovo diritto societario. Dubbi e attese ", Firenze, 16/11/2002).

- gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile attribuiscono “diritti di voto potenziali” a terzi in virtù della loro possibile conversione in azioni ordinarie di B
- tali strumenti finanziari sono correntemente esercitabili dai terzi e non sono sottoposti ad alcun vincolo o condizione sospensiva
- tali diritti, se esercitati, farebbero decadere per la società A il controllo in merito alle decisioni operative e finanziarie della controllata in quanto, la conversione in azioni determinerebbe in capo ad A una partecipazione inferiore al 2%.

In sostanza, anche in questo esempio, si fa prevalere la sostanza delle situazione rispetto allo stato giuridico e in tal caso per A, B e C sussistono tutti gli elementi in base ai quali decederebbe il controllo sull'entità, seppur in presenza di una partecipazione superiore al 50%.


10. Il consolidamento delle società costituite per scopi specifici (SPE) secondo i principi contabili internazionali

Nell'ambito della definizione dell'area di consolidamento, particolare attenzione deve essere riposta nella corretta considerazione delle cosiddette società veicolo (Special Purpose Entities – SPE).

Tali società sono costituite per raggiungere un obiettivo limitato e ben definito (per esempio per realizzare un contratto di leasing, un'attività di ricerca e sviluppo o una cartolarizzazione di attività finanziarie) e possono assumere la forma giuridica di società di capitali, società fiduciarie, società di persone o società di fatto.

Le SPE sono spesso costituite con accordi legali che impongono rigidi, e alcune volte, permanenti vincoli alle facoltà decisionali dei propri organi amministrativi, fiducianti o della direzione aziendale sull'attività delle SPE. Frequentemente, queste disposizioni specificano che le politiche gestionali delle attività correnti delle SPE non possono essere modificate, eccetto forse che dal suo fondatore o dal suo sponsor (cioè essi agiscono, come si dice, con “autopilota”).

Lo schema che usualmente si determina è il seguente:




E' il documento interpretativo SIC 12 che fornisce una specifica guida sul consolidamento delle SPE. In particolare, la problematica che viene affrontata dal SIC 12 consiste nel determinare in quali circostanze l'impresa capogruppo debba consolidare una SPE. Un trasferimento di attività da parte di un'impresa a una SPE può essere qualificata come una vendita da parte dell'impresa a livello di bilancio individuale (per esempio cessione di crediti). Anche se il trattamento si qualifica come vendita o cessione, le disposizioni dello IAS 27 a questa interpretazione possono significare che la società capogruppo debba comunque consolidare le SPE, rendendo di fatto inefficace la cessione a livello di bilancio consolidato. In via generale, quindi, le società veicolo debbono essere oggetto di consolidamento qualora la sostanza della relazione tra queste ed un'altra impresa sia riconducibile ad un rapporto di controllo da parte di quest'ultima. In particolare, secondo gli IAS/IFRS, una relazione di controllo si realizza, anche in condizioni di possesso partecipativo minimo e addirittura assente, quando sussistono le seguenti circostanze:

- le attività delle società veicolo sono, nella sostanza, gestite per conto dell'impresa e quest'ultima ottiene dei benefici dell'attività medesima. In altri termini, le attività sono gestite per conto della società controllante in base a specifiche esigenze aziendali di quest'ultima;
- l'impresa, nella sostanza, ha i poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici dalle società veicolo;

- l'impresa detiene, nella sostanza, i diritti che le consentono di ottenere la maggioranza dei benefici dalla società veicolo;
- l'impresa è titolare della maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla società veicolo e detiene le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.

Il giudizio sull'esistenza di una situazione di controllo, anche in situazioni limitate o addirittura nulle di partecipazione al capitale delle società veicolo è, dunque, connesso con la sostanziale oggettiva possibilità di ottenere i benefici dell'attività delle medesime e con la possibilità di dirigere l'attività senza considerare se il potere decisionale sia effettivamente esercitato.



In aggiunta alle situazioni descritte in precedenza, gli IAS/IFRS indicano altre circostanze di seguito elencate che possono indicare che esiste una relazione mediante la quale un'impresa controlla una SPE e conseguentemente è tenuta a consolidarla.

Attività. Le attività della SPE sono gestite per conto della società che redige il bilancio consolidato la quale, direttamente ed indirettamente, ha creato una SPE in base alle proprie specifiche esigenze aziendali. La dipendenza economica di un'entità dalla società che redige il bilancio (quali le relazioni dei fornitori con un cliente rilevante) di per sé non conduce al controllo.

Potere decisionale. La società che redige il bilancio, nella sostanza, detiene i poteri decisionali che le permettono di controllare la SPE o le sue attività, inclusi certi poteri decisionali che le potrebbero entrare in vigore dopo la costituzione della SPE. Tali poteri decisionali possono essere delegati a seguito delle formazione di un meccanismo di "autopilota".

Benefici. La società che redige il bilancio detiene, nella sostanza, il diritto a ottenere la maggior parte dei benefici dell'attività della SPE tramite statuto, contratto, accordo, atto fiduciario o qualsiasi altro schema, accordo o mezzo. Tali diritti sui benefici della SPE sono indicatori del controllo se è specificato che questi siano a favore della società (la quale generalmente è impegnata in operazioni con la SPE) e che la società si aspetta di guadagnare tali benefici derivanti dall'operatività della SPE.

Rischi. Un'indicazione sull'esistenza del controllo può essere ottenuta dalla valutazione dei rischi di ciascuna parte coinvolta in operazioni commerciali o finanziarie con la SPE. Frequentemente, la società che ha istituito la SPE garantisce un rendimento o una tutela del credito direttamente o

indirettamente tramite una SPE agli investitori esterni che forniscono sostanzialmente tutti i mezzi finanziari alla SPE. Quale risultato del rendimento garantito o della garanzia, la società che ha istituito la SPE mantiene i rischi residuali e gli investitori sono, nella sostanza, solo finanziatori poiché la loro esposizione ai risultati delle SPE è limitata.

Le caratteristiche appena analizzate non devono essere considerate come una “lista esaustiva” delle condizioni che devono essere soddisfatte al fine di richiedere il consolidamento di una SPE.

11. Un breve accenno alle regole contabili americane (US GAAP): il mancato consolidamento delle SPE nel caso “Enron”

La vicenda aziendale del colosso statunitense “Enron” è forse uno dei casi di fallimento più gravi e rilevanti della storia economica e che, forse per primo, ha intaccato il "mito" della corporate governance e della "perfezione" del sistema contabile statunitense⁸⁶.

L'"Enrongate" o "Enronite", termine con cui la stampa americana ha identificato l'effetto propulsore che il caso Enron ha prodotto nei confronti di altre società, ha fatto vittime illustri, producendo un calo incontrollato di molti titoli, e sicuramente ha fatto parlare molto di sé.

Inserito in un contesto prettamente contabile, il caso “Enron” è la prova, tra le altre cose, delle lacune di un sistema normativo che, seppure sofisticatissimo e capace di regolamentare una serie enorme di casistiche societarie e tecniche, rischia talvolta, anche a causa della sua natura empirico-induttiva e delle forti pressioni corporative, di non controllare in modo adeguato i pericoli che sorgono dall'applicazione volutamente distorta delle norme previste in materia.

Il collasso del colosso americano ha avuto formalmente inizio alla fine del 2001. In tale periodo, la Enron, sino ad allora la sesta compagnia del settore energetico al mondo, con un fatturato di circa 100 miliardi di dollari e 20 mila dipendenti, correge al ribasso, senza fornirne specifiche motivazioni, gli utili dell'ultimo quadrimestre 2001 e, quindi, comunica alla *Securities and Exchange Commission* (SEC) di volere ridurre gli utili complessivi del periodo 1997-2000 di oltre il 15%. In quel periodo la Enron ha perso circa 77 miliardi di dollari (85 miliardi di euro) di capitalizzazione.

⁸⁶ Cfr. M. Pozzoli in “Il caso Enron” nella rivista *Amministrazione, Finanza e Controllo*, edizione n. 5 del 30 aprile 2002.

A partire da allora, è stato un susseguirsi di rivelazioni che hanno fatto “traballare” tanti soggetti coinvolti ma anche il mondo politico, dati i rapporti intrecciati tra i più alti dirigenti della società in oggetto e alti amministratori pubblici vicini alla Casa Bianca. Anche la prestigiosa società di revisione Arthur Andersen che aveva certificato i bilanci Enron è inevitabilmente finita sul banco degli accusati.

Nella vicenda numerosi sono stati i rapporti "incestuosi" tra il management della Enron e gli organismi di controllo interni ed esterni. Quello che più rileva, però, è che la Enron ha operato, sotto molti punti di vista, nel completo rispetto delle norme. In sostanza, l'ex colosso americano è riuscito legalmente a coprire perdite enormi, non infrangendo, apparentemente, le disposizioni normative.

In riferimento agli obiettivi del presente lavoro l'analisi del caso Enron, seppur inserito in un contesto di regole contabili diverse da quelle internazionali previste dagli IAS/IFRS, risulta interessante per il ruolo che le manipolazioni (inclusione o meno nell'area di consolidamento) hanno avuto le società veicolo (SPE) all'interno del gruppo da rappresentare nel bilancio consolidato. Infatti, alcune delle principali operazioni che hanno portato al fallimento del colosso statunitense sono state poste in essere tra Enron e società appositamente costituite (SPE) al fine di nascondere perdite derivanti da investimenti sbagliati e creare utili solo contabili. Le operazioni, in genere, risultavano svolte alla fine dei periodi previsti per la pubblicazione dei rendiconti contabili, in modo che i risultati presentati al pubblico potessero apparire in linea con le attese degli investitori.

In particolare, analizzando le principali operazioni effettuate nel crack della Enron⁸⁷ gli effetti che si sono ottenuti sui bilanci consolidati per effetto del mancato consolidamento delle SPV sono individuabili nelle situazioni di seguito riportate.

Mancato consolidamento di parte dei debiti contratti. Con questa tipologia di operazioni si è cercato di trasferire le passività e le connesse attività a specifiche SPE. Lo scopo principale di tali operazioni era quello che la SPE acquisisse i finanziamenti a titolo di credito e che tali debiti non fossero esposti nel bilancio consolidato del gruppo. Esempi di tali operazioni hanno riguardato le cosiddette operazioni di “synthetic leases” in base alle quali un'unità aziendale, avendo necessità di utilizzare una determinata immobilizzazione tecnica, ha cercato di strutturare l'acquisto o l'uso in modo tale che non risultasse una posizione debitoria nello stato patrimoniale consolidato.

⁸⁷ Per una completa trattazione del caso è risultato particolarmente utile G. Ianniello in “Come si formano e si eludono le regole contabili – il caso Enron” - Cedam.

Occultamento di risultati negativi di alcuni investimenti. In base a tali operazioni si sono trasferiti in capo ad una SPE gli investimenti poco redditizi in modo tale da non riconoscere nel bilancio consolidato gli effetti negativi dell'investimento stesso. Nel caso Enron il trasferimento di determinate partecipazioni a specifiche SPE ha permesso che la diminuzione del valore di tali investimenti non fossero contabilizzati nel bilancio consolidato: mediante questo tipo di operazioni tra il 2000 e il 2001 la Enron è riuscita a nascondere perdite per circa un miliardo di dollari su partecipazioni detenute.

Manipolazione degli utili. Attraverso operazioni con SPE si sono evidenziati risultati aziendali manipolati o aggiustati. Ad esempio nel gruppo Enron erano frequenti i trasferimenti di contratti a lungo termine a SPE con conseguente rilevazione immediata dei margini.

Esecuzione veloce ed al prezzo desiderato di operazioni con controparti correlate. Nel caso Enron erano frequenti operazioni con controparti correlate⁸⁸ gestite dal medesimo manager che hanno permesso, in conflitto di interessi, di raggiungere lo scopo di creare utili per soddisfare le aspettative degli investitori. Si trattava spesso di operazioni “veloci” effettuate alla fine di un periodo amministrativo prima della presentazione dei rendiconti periodici da presentare al mercato.

Quanto riportato brevemente relativamente alle principali casistiche che si sono verificate nel caso Enron in riferimento al mancato consolidamento delle SPE, mostra la delicatezza che riveste il processo di valutazione nel consolidamento a cui tali entità devono essere soggette. E' infatti intuibile come le regole per il consolidamento delle società veicolo negli Stati Uniti siano state e, tuttora, sono oggetto di acceso dibattito tra le unità aziendali e gli organismi addetti alla regolamentazione contabile. Infatti negli Stati Uniti il primo coinvolgimento del FASB⁸⁹ sul tema risale al 1977, quando furono emanate norme relative alla contabilizzazione del leasing. Un punto di svolta nella regolamentazione di tale fenomeno si ha nel 1990, con l'emanazione dell'EITF⁹⁰ 95-15⁹¹. Tale disposizione ha introdotto la cosiddetta “regola del 3%” secondo cui una SPE non deve essere consolidata se almeno il 3% del suo capitale è posseduto da investitori esterni che ne

⁸⁸ Per la definizione di controparte correlata si veda quanto riportato nello IAS 24.

⁸⁹ Il FASB è l'organizzazione che fornisce linee guida standardizzate per l'informativa finanziaria negli Stati Uniti. La missione del Financial Accounting Standards Board (FASB) è quello di stabilire e migliorare gli standard di contabilità finanziaria e la rendicontazione per la guida e l'educazione del pubblico, compresi gli emittenti, ai revisori dei conti e gli utilizzatori di informazioni finanziarie.

⁹⁰ EITF rappresentano i documenti emessi dall'organismo denominato “Emerging Issues Task Force (EITF)” che fondato nel 1984 ha la responsabilità di assistere il FASB nel migliorare, interpretare e fornire casi e soluzioni relativamente a problematiche riguardo principi contabili americani.

⁹¹ Cfr. EITF n. 90-15 “Impact of nonsubstantive lessors, Residual Value Guarantees, and other Provisions in Leasing Transaction”

sopportano il relativo rischio. Di seguito il FASB ha confermato tale regola con lo SFAS⁹² n. 125 (Accounting for transfer and servicing of financial assets and Extinguishments of Liabilities, 1996) e più recentemente con lo SFAS n. 140 (Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities-a replacements of FASB Statement No. 125, 2000).

Un'analisi dell'origine della regola del 3% mostra che è stata introdotta dall'EITF, come soluzione temporanea ad uno specifico problema; tuttavia, nel tempo tale prescrizione ha assunto il ruolo di soluzione permanente. Va notato che questa disposizione rappresenta una rilevante eccezione alle norme di consolidamento usate per altre unità aziendali. Negli USA, in genere, è richiesto il consolidamento se un'impresa possiede direttamente o indirettamente il 50% o più di una società. L'eccezione alla regola applicabile alle SPE trova la sua ragione nella considerazione che tali "società veicolo" sono limitate nella loro attività dallo statuto e, di conseguenza, l'azienda promotrice può sostenere una "mancanza di controllo". L'impresa sponsor deve solo dimostrare che altri investitori professionali partecipino alla SPE con un'esposizione significativa per far sì che la SPE non sia consolidata.

In riferimento alle regole di consolidamento delle società veicolo negli Stati Uniti, tra le iniziative intraprese per migliorare la qualità dell'informazione contabile sicuramente si può segnalare l'abbandono della regola del 3%, a favore di un più stretto criterio di controllo economico così come previsto dagli IAS/IFRS. Lo stesso FASB ha lavorato a tale progetto in merito al consolidamento delle società veicolo. Il crollo della Enron ha costituito una spinta a concludere e per emettere nuove regole per il consolidamento di SPE, enfatizzando il concetto di controllo economico, piuttosto che il richiamo a formali percentuali di possesso.

12. Comunicazione Consob DEM/8024605 del 28 marzo 2008 relativa del controllo di fatto in caso di restrizioni e durature limitazioni

A completamento dell'analisi sull'individuazione dell'area di consolidamento interessante è il comunicazione Consob numero DEM/8024605 del 28.3.2008. Il documento, di seguito riportato interamente, rappresenta un'interessante interpretazione dell'organo di controllo sulle società quotate al concetto di controllo espresso dai principi contabili internazionali.

Nel documento, infatti, è richiesto alla Commissione un parere in merito all'inclusione nell'area di consolidamento di un'entità soggetta a restrizioni e durature limitazioni. Il documento permette

⁹² Statement of Financial Accounting Standard.

un'analisi di un caso pratico di come il concetto di "controllo" possa interpretarsi in situazioni concrete come quella presentata.

Si riporta nel seguito il testo integrale del documento Consob⁹³.

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla contabilizzazione del sottogruppo [...Y...] nel bilancio consolidato del gruppo [...X...] al 31.12.2007

Con nota del ... codesta Società ha richiesto di conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito alla modalità di rappresentazione contabile della partecipazione detenuta nella [...società Y...] e delle imprese che ad esse fanno capo (di seguito "[...società Y...]" o "gruppo [...Y...]") nel bilancio consolidato del gruppo [...X...] chiuso al 31.12.2007.

Il parere attiene alla possibilità di rilevare nel bilancio consolidato 2007 i conti del gruppo [...Y...] sulla base di una situazione redatta al 30.9.2007 ovvero, in via alternativa, di procedere al deconsolidamento completo e riferito all'intero 2007 del citato sottogruppo.

A tal fine, nella richiesta di parere vengono ripercorse le vicende giudiziarie che hanno interessato negli ultimi mesi il gruppo [...Y...], vicende che hanno portato, *inter alia*, al sequestro giudiziario di tutti i beni costituenti il compendio aziendale della [...società Y...], disposto con provvedimento, assunto ai sensi dell'art. 321 del c.p.p., dal Giudice per le indagini Preliminari di ...*omissis*..., cui ha conseguito la nomina di un amministratore giudiziario. Viene inoltre evidenziata la recente nomina di un nuovo consiglio di amministrazione formato da cinque membri indipendenti, intervenuta il ...*omissis*... .

A causa delle circostanze sopra riportate, codesta società ha rappresentato la materiale indisponibilità del bilancio al 31.12.2007 del gruppo [...Y...] almeno in tempi utili per la redazione del consolidato [...società X...], la cui approvazione da parte degli amministratori è stata da ultimo prevista per il ...*omissis*... .

Alla data della citata nota inviata alla Consob, codesta società dichiara di non disporre di informazioni, stime o valutazioni rivenienti dalle attività di controllo e verifica poste in essere dalle precedenti direzioni della Società (ad eccezione di quanto riportato dall'allora consigliere delegato ...*omissis*...) né di quelle poste in essere dall'amministratore giudiziario.

Le verifiche in parola inoltre, sulla base delle ipotesi investigative che hanno determinato il sequestro dell'intero compendio aziendale, dovrebbero riguardare, ad avviso di codesta società, l'intera attività della [...società Y...] a livello nazionale ...*omissis*... .

In particolare, codesta società richiama l'attenzione sulla circostanza che dal mese di ottobre 2007 erano in corso accertamenti relativi ad "*anomalie negli impieghi di materie prime*", accertamenti i cui esiti non sarebbero stati comunicati al Consiglio di amministrazione a seguito del provvedimento di sequestro giudiziario sopra citato.

Tali anomalie, secondo codesta società proiettano un'ombra sui conti societari che richiederebbero verifiche particolarmente ampie, che non possono essere fondati solo su riscontri di coerenza contabile.

Si tratterebbe dunque di valutazioni di portata tale da far ritenere a codesta società che i dati necessari per una corretta rappresentazione di bilancio non sarebbero disponibili in "*tempi utili*".

In particolare, codesta società segnala che "*vista anche la relativa importanza*" che assume il gruppo [...Y...] nel gruppo [...X...] il differimento dell'approvazione dei conti sarebbe in contrasto con le esigenze del mercato.

Tenuto conto di ciò, codesta società riterrebbe praticabili le seguenti modalità di consolidamento:

⁹³ Testo disponibile sul sito della Consob www.consob.it sezione Regolamentazione.

A) il gruppo [...Y...] sulla base della situazione predisposta al 30.9.2007 e le rimanenti società del "tradizionale" perimetro di consolidamento sulla base dei bilanci predisposti al 31.12.2007.

In particolare, nei dati di conto economico del consolidato [...società X...] al 31.12.2007 verrebbero inclusi i dati dal 1.1.2007 al 30.9.2007 del subconsolidato [...società Y...]; le operazioni realizzate tra il 1.10.2007 e il 31.12.2007 tra le società del gruppo [...X...] con la [...società Y...] e le sue controllate verrebbero trattate come operazioni realizzate con parti correlate.

In relazione ai dati di stato patrimoniale, le attività e le passività della subholding [...società Y...] sarebbero consolidate con riferimento al 30.9.2007; le differenze tra i saldi intercompany dichiarati dalla [...società Y...] e le società appartenenti al gruppo [...X...] verrebbero considerate debiti e crediti commerciali, finanziari e diversi verso parti correlate.

Il risultato netto del sottogruppo [...Y...] relativo al IV trimestre 2007 non sarebbe quindi incluso nel risultato del gruppo.

B) In alternativa, la [...società X...] potrebbe considerare l'ipotesi di deconsolidare completamente il gruppo [...Y...] con effetto sull'intero esercizio 2007. Tale soluzione richiederebbe, ad avviso di codesta società, un *restatement* ed una nuova comunicazione delle situazioni consolidate trimestrali e semestrali riferite al 2007, un *restatement* della situazione al 31.12.2006. Dovrebbe, inoltre, essere determinato il valore da attribuire al gruppo [...Y...] iscritto in via "sintetica" nel bilancio consolidato [...società X...].

* * *

Quanto sopra premesso, la questione proposta da codesta società riguarda:

la possibilità che l'attuale situazione giuridica della partecipazione nella [...società Y...] consenta, nell'ambito del bilancio del gruppo [...X...], di non procedere al consolidamento di tale partecipazione per tutto o parte dell'esercizio 2007;

le modalità con le quali possa essere effettuato tale eventuale mancato consolidamento per l'intero anno;

le informazioni che, stante l'attuale situazione debbono essere fornite dalla [...società X...] sulla propria partecipazione nell'ambito del bilancio consolidato e alle successive scadenze contabili.

Per quanto attiene al primo punto si osserva preliminarmente che, il paragrafo 12 dell'*International Accounting Standard* n. 27 (IAS 27 - *Bilancio consolidato e bilancio separato*) richiede che il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante.

La cessazione del consolidamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 21 del medesimo IAS 27 deve avvenire solo quando avvenga la perdita del controllo della partecipazione. Tale circostanza, come descritto nel citato paragrafo 21, viene identificata con la perdita "*del potere di governare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenere i benefici della sua attività*", chiarendo successivamente che tale perdita può avvenire, tra l'altro, per il fatto che l'impresa venga assoggettata al controllo della magistratura o di un amministratore.

Nel caso di specie deve ritenersi che per tutto l'esercizio 2007 codesta società esercitasse il controllo sulla [...società Y...], essendo il provvedimento di sequestro giudiziario intervenuto solo alla fine del mese di gennaio 2008. Pertanto, in via generale, può essere identificato un obbligo di procedere al consolidamento della partecipazione nella [...società Y...] nel bilancio del gruppo [...X...] per l'intero esercizio 2007.

Va però rilevato che l'informazione richiesta dai principi contabili internazionali è fondata sul bilanciamento tra costi e benefici dell'informazione stessa. Tale principio trova riscontro nel paragrafo 44 del *Framework* dello IASB (*Framework for the Preparation and the Presentation of Financial Statements*) ove si afferma che i "*benefici derivanti dall'informazione devono essere maggiori dei costi necessari per fornire tale informazione e. La stima nei benefici e dei*

costi rappresenta, per altro, sostanzialmente un processo discrezionale". Inoltre, l'*International Accounting Standard* n.1 (IAS 1 – *Presentazione del bilancio*), ispirandosi a tale principio individua il concetto di "non fattibilità" dell'adempimento ad una disposizione degli IAS. Il paragrafo 11 dello IAS 1 stabilisce, infatti, che l'adempimento di una disposizione non è fattibile quando l'impresa "...dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla". In buona sostanza nell'ambito degli IAS è possibile che, in casi del tutto particolari, le imprese possano trovarsi nell'impossibilità di adempiere ad alcune delle prescrizioni di uno standard; ovviamente, dato il tenore del sopra richiamato paragrafo 11 dello IAS 1, ciò non costituisce una violazione della normativa di riferimento solo qualora possa essere dimostrato che nonostante si sia fatto ogni ragionevole sforzo per adeguarsi alla prescrizione derogata ciò non è stato possibile.

Facendo riferimento come criterio esegetico al citato paragrafo 44 del *Framework*, la rilevazione di tale impossibilità deve quindi seguire un processo di valutazione che, pur essendo intrinsecamente soggettivo, deve essere fondato su elementi obiettivi, tali da far ritenere che ulteriori sforzi di adeguamento abbiano un costo di produzione dell'informazione che eccede i benefici del completo adeguamento alla disposizione derogata.

Ovviamente, trattandosi di deroghe a principi che appaiono dettagliati e prescrittivi, deve potersi dimostrare che il caso affrontato sia influenzato da eventi del tutto eccezionali, che non potevano essere previsti in sede di elaborazione degli standard.

Nel caso di specie, quindi, sarà compito degli amministratori valutare se le circostanze date rappresentino un caso di non fattibilità e, di conseguenza, sarà loro onere documentare nella maniera più obiettiva possibile che il consolidamento integrale della partecipazione nella [...società Y...] per l'intero 2007 ecceda il sopra richiamato equilibrio tra costi e benefici dell'informazione. Analogamente sarà compito della società di revisione verificare, nell'ambito della propria responsabilità di *audit*, che tali argomentazioni siano accettabili alla luce della normativa di riferimento.

Qualora ciò possa essere dimostrato, si ritiene che punto di riferimento, seppur in via analogica, sia quanto disposto dall'*International Accounting Standard* n.8 (IAS 8 – *Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori contabili*) relativamente ai casi per i quali sia assente uno standard specifico che regolamenti la materia. In particolare, i paragrafi da 10 a 12 dello IAS 8 secondo i quali il criterio contabile da scegliere nel rappresentare un caso non previsto dagli IAS deve essere tale da garantire che l'informazione fornita sia: rilevante per le decisioni degli investitori ed attendibile. Ai fini di questa valutazione, il paragrafo 12 dello IAS 8 indica come possibili punti di riferimento le pronunce e le interpretazioni vigenti nell'ambito di altri corpi di standard che si ispirano a *framework* analoghi a quello dello IASB.

A tale ultimo riguardo, nel caso di specie, sembra ci si possa riferire, seppure in via analogica, alla recente modifica dello *Statement of Financial Accounting Standard* n. 144 (SFAS 144 – *Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets*) emanato dal *Financial Accounting Standard Board* (FASB) statunitense. Tale principio nel caso di deconsolidamento di una partecipazione (per perdita del controllo sulla stessa) ha abrogato la possibilità, in precedenza prevista dall'*Accounting Research Bulletin* n.51, di antergare il deconsolidamento al bilancio dell'anno precedente: con ciò richiedendo implicitamente che il deconsolidamento stesso debba avere data non anteriore all'ultima situazione contabile pubblicata (es. trimestrale).

Per quanto riguarda il caso prospettato da codesta società appare, pertanto, possibile, qualora non si ritenga fattibile effettuare il consolidamento della partecipazione per l'intero esercizio, far riferimento ai dati della terza trimestrale, quale ultima situazione contabile pubblicata.

Resta comunque inteso che la scelta del periodo e delle modalità di deconsolidamento comportano un'attenta analisi dell'attendibilità e della significatività delle informazioni fornite. Ai medesimi criteri dovrà anche ispirarsi l'informazione supplementare che codesta società dovrà riportare nel bilancio, informazione che dovrà essere tale da permettere la comprensione del significato dei dati riportati e dei fenomeni ad essi sottostanti, fornendo, se del caso, anche dati sulla situazione separata della [...società Y...].

A quest'ultimo proposito, si ribadisce che l'eccezionalità della circostanza in parola e la rilevanza di carattere generale che le vicende della [...società Y...] comportano per la corretta informazione del mercato richiedono che il complesso dell'informazione fornita nei documenti contabili sia quanto mai aggiornata ed esaustiva.

Pertanto, si invita codesta società, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF a fornire nel bilancio e nelle successive rendicontazioni contabili ogni utile aggiornamento sullo stato e l'evoluzione delle vicende che coinvolgono la [...società

Y...], anche con riferimento all'evidenziazione dei rischi e delle minusvalenze che possano insorgere da tali vicende e che, quindi, possano incidere sia sul gruppo [...Y...], sia direttamente sul gruppo [...X...].

Inoltre codesta società, ai sensi della medesima norma, dovrà provvedere a rendere pubblico sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio e il consolidato della [...società Y...] non appena gli stessi saranno stati approvati dai competenti organi. Di ciò dovrà essere dato avviso mediante comunicato stampa da diffondere con le modalità previste dall'art. 66 del Regolamento Emittenti.

13. Le joint venture nella definizione dell'area di consolidamento

I Principi Contabili Internazionali trattano in un apposito documento (IAS 31) la problematica riguardo la definizione e l'inclusione nell'area di consolidamento secondo il metodo proporzionale o del patrimonio netto delle partecipazioni in joint venture. Lo IAS 31, oltre a dare una definizione al concetto di joint venture, stabilisce i requisiti affinché un investimento possa essere definito in joint venture al fine di definire quelle situazioni che dovranno essere ricomprese nell'area di gruppo attraverso l'utilizzo del metodo di consolidamento "proporzionale" o del "patrimonio netto"⁹⁴.

Il termine joint venture si associa a molteplici situazioni nelle quali si realizza il controllo di un'azienda congiuntamente da parte di più soggetti che detengono pariteticamente un potere di dominio.

Premesso che l'oggetto di una joint venture può essere un'entità giuridica autonoma, una gestione o un'attività e che l'unica forma di joint venture partecipativa è quella relativa alle entità a controllo congiunto, Lo IAS 31 identifica tre forme di joint venture e precisamente:

- le gestioni a controllo congiunto, in cui comporta l'utilizzo di beni e di altre risorse dei partecipanti al controllo e non implica la costituzione di un società, di entità o di strutture finanziarie destinate dai partecipanti. L'accordo in questo caso di solito prevede la ripartizione tra i partecipanti al controllo congiunto dei ricavi dei prodotti ottenuti congiuntamente e delle spese relative;
- i beni a controllo congiunto, in cui l'accordo di joint venture comporta la condivisione del controllo e spesso la proprietà congiunta da parte dei partecipanti di uno o più beni apportati alla joint venture o acquistati e utilizzati per le sue finalità. I beni sono utilizzati per consentire ai partecipanti di ottenere benefici economici. Ogni venturer può ottenere una parte dei prodotti ottenuti dai beni e sostiene una quota concordata di costi. Anche in questo caso l'accordo di joint venture non comporta la costituzione di società, di entità o di strutture finanziarie distinte dai partecipanti stessi. Ciascun partecipante possiede il controllo sulla

⁹⁴ Per approfondimenti in merito ai metodi di consolidamento proporzionale e del patrimonio netto si veda "Memento Pratico Bilancio consolidato" – Ipsoa Francis Lefebvre.

sua porzione di benefici economici futuri tramite la sua quota del bene controllato congiuntamente;

- entità sottoposte a controllo congiunto. E' una joint venture che comporta la costituzione di una società o di un'altra entità nella quale ciascun partecipante detiene una partecipazione. L'entità esercita la sua attività come una qualsiasi altra impresa, salvo il fatto che un accordo contrattuale tra i partecipanti stabilisca un controllo congiunto sulla gestione economica dell'ente. Un'entità sottoposta a controllo congiunto controlla i beni delle joint venture, sostiene le passività e costi e realizza proventi. Ciascun venturer ha diritto a una parte dei risultati dell'entità, sebbene alcuni accordi di joint venture potrebbero invece stabilire una ripartizione dei prodotti della joint venture.

Successivamente lo IAS 31 pone l'accento su due aspetti che specificatamente caratterizzano la fattispecie e che ne rappresentano gli elementi costitutivi delle joint venture:

- a) l'esistenza di un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica.

L'esistenza di un accordo contrattuale è di fondamentale importanza per distinguere le partecipazioni nelle quali l'investitore possiede un'influenza notevole da quelle sottoposte a controllo congiunto. Le società nelle quali non esiste un accordo contrattuale non sono qualificate come joint venture. Queste società potrebbero qualificarsi sulla base dell'analisi di tutti i fatti e le questioni rilevanti, come controllate nel caso in cui si dimostri che il soggetto sia in grado di determinare unilateralmente le politiche economico-finanziarie della società, ovvero come collegate nel caso in cui sia in grado di esercitare un'influenza notevole sulla gestione della società.

L'accordo contrattuale è solitamente strutturato in forma scritta e può essere contenuto nello statuto sociale o in specifici accordi e assicura che nessun venturer sia nella posizione di esercitare unilateralmente il controllo. L'accordo contrattuale solitamente disciplina:

- l'attività, la durata e gli obblighi di rendiconto delle joint venture
- la nomina del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di direzione della joint venture e i diritti di voto dei partecipanti al controllo
- gli apporti di capitale dei partecipanti al controllo
- la ripartizione della produzione, dei proventi, dei costi o dei risultati della joint venture tra i partecipanti.

L'accordo contrattuale può identificare un partecipante al controllo come il gestore delle operazioni della joint venture. Il gestore non è in posizione di controllare la joint venture, ma agisce

nell'ambito delle politiche concordate tra i partecipanti al controllo in base all'accordo contrattuale e a lui delegate per la realizzazione. Qualora il gestore abbia invece il potere di controllare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa, sarà il gestore stesso a controllare la società che diverrebbe in sostanza una controllata dal gestore e non più una joint venture;

b) l'attività economica sia sottoposta a un controllo congiunto.

L'esistenza di una joint venture si basa sul controllo congiunto, inteso come la condivisione stabilita contrattualmente del controllo su un'attività economica. Secondo lo IAS 31 questa situazione si realizza esclusivamente quando è necessario il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto) prendere le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività. Tali soggetti (partecipanti), in virtù di un vincolo contrattuale, non possono autonomamente esercitare un potere decisionale sull'oggetto della joint venture. In sostanza il controllo congiunto assicura che nessun singolo partecipante alla joint venture sia in grado di controllare unilateralmente la gestione.

14. Conclusioni

L'analisi effettuata nel presente lavoro consente a questo punto di poter trarre delle conclusioni in merito al processo di formazione dell'area di consolidamento, differentemente disciplinato nella normativa nazionale del Decreto Legislativo 127 del 1991 (emanato in recepimento delle VII Direttiva Comunitaria) e nelle regole internazionali degli IAS/IFRS.

Nel corso del lavoro si sono analizzate le differenze esistenti tra i due corpus normativi. La trattazione dell'argomento è stato spesso necessaria svolgerla in maniera separata non mancando, tuttavia, momenti di confronto e convergenza delle caratteristiche peculiari evidenziate nelle due discipline.

E' necessario considerare che la scelta di trattare uno specifico aspetto relativo alla redazione del bilancio consolidato quale quello della formazione dell'area di consolidamento, è nata dalla consapevolezza che, ai fini di una effettiva capacità segnaletica del bilancio di gruppo, la sua redazione debba rispondere a criteri e regole valide e chiare fin dall'inizio che giustificano la preparazione di tale strumento conoscitivo e ne informino successivamente i soggetti interessati.

Nel corso dell'analisi è emerso chiaramente come l'individuazione in un gruppo delle entità da far ricadere nel bilancio consolidato redatto sia con principi contabili nazionali che internazionali, seppur non si presenta facile e pieno di incertezze, le difficoltà e incertezze possono essere superate solo da criteri e principi individuati nelle regole contabili generali specifiche in materia di bilancio

consolidato nonché dagli elaborati della dottrina e, in ultimo ma non meno importante, dalla pratica e dalla prassi.

Nell'analisi e nel confronto effettuato tra la normativa nazionale e internazionale subito è parso evidente come il legislatore nazionale, nel dettare le regole per la formazione dell'area di consolidamento abbia voluto fornire "regole da seguire", lasciando poco spazio a "regole generali" o a "principi". Diversamente, i principi contabili internazionali IAS/IFRS tendono molto a staccarsi da rigide previsioni di singole fattispecie esaustive che caratterizzano invece la normativa italiana, per prevedere casi il più possibile generici (principale based approach) ed omnicomprensivi.

Nella definizione dell'area di consolidamento, è indubbio infatti l'approccio che i principi contabili internazionali seguono, sostanzialmente un approccio più di tipo "economico" che, nel determinare il perimetro consolidamento, consente di dar rilievo anche a quelle situazioni di apparente distacco, per questioni formali, ma di effettivo coinvolgimento sostanziale, sottraendo spazio per l'attuazione delle politiche di bilancio e accrescendo l'attendibilità dell'informazione. Tuttavia, l'apparente semplicità delle formulazioni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS spesso e volendo celano notevoli complessità nella realizzazione pratica e concreta delle situazioni.

Malgrado il differente approccio della normativa nazionale e internazionale non si può, ormai, notare come la tendenza attuale sia quella di convergere verso principi e regole sempre più simili. In particolare, nel corso degli ultimi anni con il recepimento progressivo di direttive comunitarie si sta sempre più concretizzando l'avvicinamento delle regole nazionali a quelle internazionali: questo rappresenta un processo inevitabile in un ottica di "globalizzazione delle regole contabili" ma che necessiterà ancora di un po' di tempo per completarsi totalmente. A titolo di esempio si pensi alla generale tendenza all'ampliamento dell'area di consolidamento sia in termini di incremento delle controllate da consolidare che di diminuzione delle controllate da escludere dal consolidamento. Parte di tali interventi sono già stati adottati: si pensi alla modifica dell'articolo 14 della VII direttiva recepita in Italia con il D. Lgs. 32/2007 che ha eliminato l'esclusione obbligatoria delle controllate con attività eterogenea rispetto al gruppo.

Altre modifiche alla normativa nazionale sono ancora in atto: tra queste quella più rilevante riguarderà l'articolo 1 della VII Direttiva nella parte in cui definisce il concetto di controllo e quindi di imprese controllate. Già la direttiva 51/2003, per la parte non ancora recepita dalla normativa nazionale, prevede che il controllo si esercita a prescindere dal legame formale di partecipazione ciò per non limitare alla situazione "partecipazione di maggioranza uguale controllo" l'elemento necessario per individuare la nozione di controllo ai fini del consolidamento. Quando tale parte della Direttiva Comunitaria sarà recepita dal legislatore nazionale, si potranno includere nei bilanci consolidati redatti secondo le regole nazionali anche ad esempio le SPE che, come abbiamo visto,

rappresentano delle vere e proprie controllate pur in assenza dei requisiti formali di partecipazione nel capitale.

In ultimo, data la complessità logica e le considerazioni e valutazioni necessarie nella “costruzione” dell’area di consolidamento, fondamentale è accompagnare e corredare il bilancio dell’informativa (disclosure) nelle note del bilancio consolidato che descrivono le scelte effettuate in proposito, soprattutto nel caso di situazioni che possano in qualche modo “alterare” la lettura del documento contabile: per chi legge è sicuramente importante sapere sia se c’è, ma anche se non c’è, un determinata entità rappresentata nei numeri del bilancio consolidato e comprenderne i motivi e i ragionamenti logici che hanno indotto gli amministratori all’inclusione o meno della stessa del bilancio di gruppo.

È questo un insegnamento che è possibile trarre anche in riferimento al caso Enron di cui si è accennato nel presente lavoro: se fosse stata data nelle note al bilancio l’informativa necessaria si sarebbe, probabilmente, potuto mettere il lettore nelle condizioni di comprenderne, forse in tempo utile, la vera portata e i possibili impatti che certe scelte avrebbero causato alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo rappresentato nel bilancio consolidato.

BIBLIOGRAFIA

- D. Lgs. n. 127 del 9.4.1991 (attuativo della VII Direttiva CEE 83/349/CEE)
Principio Contabile n. 17 (OIC n. 17) “Il bilancio consolidato”
IASB Framework for preparation and presentation of financial statements approved
by the IASB Board
IFRS 3 – Business combinations
IAS 27 – Consolidated and Separate Financial Statements
IAS 28 – Investments in Associates
IAS 31 – Interests in Joint Ventures
SIC 12 – Consolidation – Special Purpose Entities
- AA. VV. Bilancio consolidato dei gruppi quotati – Giuffrè Editore, 2005
- AA.VV. Guida ai principi contabili internazionali – Raccolta inseriti de “Il Sole 24 Ore”,
2006
- AA.VV. Memento de “Il Bilancio Consolidato” – IPSOA, 2008
- AA.VV. Il Bilancio Consolidato (a cura di L. Rinaldi) – Il Sole 24 Ore, 2008
- Andrei P. L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato
– Giappichelli Editore, 2006
- Azzaini L. I gruppi. Lineamenti economico-aziendali – Giuffrè Editore, 1968
- Bianchi L.A. I contratti d’impresa del diritto dei gruppi tedeschi: valutazioni e problemi - in
Rivista Societaria, 1984
- Brunetta G. L’analisi economico-finanziaria mediante il bilancio consolidato di gruppo – Etas
Libri, 1984
- Caratozzolo C. Il bilancio consolidato di gruppo – Giuffrè Editore, 2002
- Cassandro P.E. I gruppi aziendali – Cacucci, 1988
- Ceriani G. – Formazione ed interpretazioni del bilancio consolidato – Cedam, 2007
- Frazza B.
- Colombo – Olivieri Il bilancio consolidato - in AA.VV. “Trattato delle società per azioni” – Utet, 1994
- Colucci – Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato – Cedam, 2002
- Riccomagno
- D’Amico E. Teorie di gruppo e tecniche contabili di formazione dei bilanci consolidati – Cedam,
1996
- Dezzani-Pisoni- Il bilancio e la IV direttiva CEE – Giuffrè Editore, 1991
Puddu
- Facchinetti I. - Analisi del bilancio consolidato – Pirola Editore, 1991
- Bonacina T.
- Green W.L. History and survey of accountancy – Started text Press., 1930

- Hendriksen E.S. Accounting theory – R.D. Irwin Inc., 1977
- Ianniello G. Come si formano e si eludono le regole contabili – il caso Enron - Cedam, 2003
- Lai L. Il bilancio consolidato – AAVV de “Il Sole 24 Ore”, 2008
- Lamandini M. Il “controllo. Nozioni e “tipo” - nella Legislazione Economica, 1995
- Lenoci-Rocca Il consolidato civilistico e fiscale – Ipsoa, 2004
- Livatino M. Imprese esonerate dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato ed imprese escluse dall’area di consolidamento. Riflessioni sul decreto di attuazione in Italia della VII direttiva CEE - in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1992
- Montrone A. Il bilancio di gruppo tra normativa nazionale e principi contabili internazionali – Casa Editrice Franco Angeli, 2005
- Moonitz The Entity Theory of Consolidation Statements – The foundation Press Inc. Brooklyn, 1951
- Pizzo M. L’area di consolidamento nei bilanci di gruppo – Cedam, 1989
- Pozzoli M. Il caso Enron - nella rivista Amministrazione, Finanza e Controllo, 2002
- Principe – Bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali – Egea – 2007
- Tettamanzi
- Provasoli A. L’area di consolidamento nella redazione dei bilanci di gruppo. La prospettiva di regolamentazione comunitaria - in La Rivista dei Dottori Commercialisti, 1979
- Provasoli A. Il bilancio consolidato e lo schema di legge per l’attuazione delle VII direttiva comunitaria - in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1988
- Quatraro B. Il bilancio consolidato. L’area di consolidamento - in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1992
- Rinaldi L. L’analisi del bilancio consolidato – Giuffrè Editore, 1999
- Rinaldi L. Il bilancio d’esercizio e i principi contabili – Isedi -1989
- Rinaldi L. Il bilancio consolidato. Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni – Giuffrè – 1990
- Roppo A. - Roppo V. Valutazione dei gruppi aziendali in “Contabilità e bilancio” – Frizzera
- Saccon C. Il bilancio consolidato – AAVV de “Il Sole 24 Ore” – 2008
- Sarcone S. I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati – Giappichelli – 1993
- Teodori C. Il bilancio consolidato – Giuffrè Editore – 2003
- Terzani S. Il bilancio consolidato – Cedam – 1992
- Zambon S. Entità e proprietà nei bilanci d’esercizio – Cedam – 1996